



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1795-B

Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del
volontariato

18/12/2022 - 05:26

Indice

1. DDL S. 1795-B - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1795-B	4
1.2.2. Testo approvato 1795-B (Bozza provvisoria)	6
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	10
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 191 (pom.) del 27/10/2020	11
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 193 (pom.) del 29/10/2020	82
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (pom.) del 03/11/2020	89
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 195 (ant.) del 04/11/2020	102
1.4. Trattazione in consultiva	116
1.4.1. Sedute	117
1.4.2. Resoconti sommari	118
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	119
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 344 (pom.) del 03/11/2020	120
1.4.2.2. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita')	127
1.4.2.2.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 176 (pom.) del 03/11/2020	128

1. DDL S. 1795-B - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1795-B
XVIII Legislatura

Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato

Titolo breve: *Giornata del personale sanitario*

Iter

4 novembre 2020: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[S.1795](#)

assorbe [S.1778](#), [S.1798](#)

approvato

[C.2527](#)

approvato con modificazioni

S.1795-B

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [155/20](#) del 13 novembre 2020, GU n. 294 del 26 novembre 2020.

Iniziativa Parlamentare

[Anna Maria Bernini](#) ([FIBP-UDC](#))

Cofirmatari

[Luca Ciriani](#) ([Fdl](#)), [Loredana De Petris](#) ([Misto, Liberi e Uguali](#)), [Davide Faraone](#) ([IV-PSI](#)),
[Andrea Marcucci](#) ([PD](#)), [Gianluca Perilli](#) ([M5S](#)), [Massimiliano Romeo](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Julia Unterberger](#) ([Aut \(SVP-PATT, UV\)](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **16 ottobre 2020**; annunciato nella seduta n. 267 del 21 ottobre 2020.

Classificazione TESEO

FESTIVITA' E SOLENNITA' CIVILI , COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI , PERSONALE SANITARIO , SERVIZI SOCIALI , EPIDEMIE

Articoli

CONSIGLI DI ORDINI PROFESSIONALI (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Dario Parrini](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 27 ottobre 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede deliberante il 20 ottobre 2020. Annuncio nella seduta n. 267 del 21 ottobre 2020.

Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), 12ª (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1795-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1795-B

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERNINI**, **CIRIANI**, **DE PETRIS**, **FARAONE**, **MARCUCCI**, **PERILLI**, **ROMEO** e **UNTERBERGER**

(V. Stampato n. 1795)

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica il 28 maggio 2020

(V. Stampato Camera n. 2527)

modificato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati il 14 ottobre 2020

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 ottobre 2020

Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Istituzione della Giornata dei camici bianchi

Art. 1.

1. È istituita la Giornata dei camici bianchi, di seguito denominata « Giornata », quale momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus nell'anno 2020.

2. La Giornata si celebra il 20 febbraio di ogni anno, è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2.

1. Il Governo, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore,

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato

Art. 1.

1. È istituita la Giornata **nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato**, di seguito denominata « Giornata », quale momento per **onorarne** il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio nel corso della pandemia **di** Coronavirus nell'anno 2020.

2. La Giornata si celebra il 20 febbraio di ogni anno, è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada **in giorno feriale**, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2.

1. Il Governo, anche in coordinamento con **gli Ordini delle professioni sanitarie e**

determina le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

sociosanitarie e con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, determina le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Identico

1.2.2. Testo approvato 1795-B (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1795-B

Senato della Repubblica

Attesto che la 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione), il 4 novembre 2020, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bernini, Ciriani, De Petris, Faraone, Marcucci, Perilli, Romeo e Unterberger, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:

Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato

Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato

Art. 1.

1. È istituita la Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato, di seguito denominata « Giornata », quale momento per onorarne il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio nel corso della pandemia di Coronavirus nell'anno 2020.

2. La Giornata si celebra il 20 febbraio di ogni anno, è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2.

1. Il Governo, anche in coordinamento con gli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie e con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, determina le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1795-B
XVIII Legislatura

Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato

Titolo breve: *Giornata del personale sanitario*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede deliberante

[N. 191 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2020

[N. 193 \(pom.\)](#)

29 ottobre 2020

[N. 194 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

[N. 195 \(ant.\)](#)

4 novembre 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 191 (pom.) del 27/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020
191ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Variati e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1144, 720 e 959-A/R) Deputati IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **PARRINI** (PD) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri.

Propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Si apre un dibattito.

Il senatore **GRASSI** (L-SP-PSd'Az) si sofferma sull'emendamento 3.100, che subordina l'entrata in vigore della legge una nuova consultazione referendaria: si tratta di una procedura non prevista dalla Costituzione, pertanto, a suo avviso, costituzionalmente illegittima. La maggioranza deve assumersi le proprie responsabilità, o modificando le disposizioni vigenti, anche costituzionali, qualora ritenga che il referendum previsto dall'articolo 132 della Costituzione abbia una scadenza, o rispettando l'ordinamento che non ne prevede alcuna, e perciò procedendo ad approvare la legge. In ogni caso, ritiene che sia molto pericoloso lasciare spazio al principio per cui la parte soccombente nella consultazione possa sovvertire l'esito referendario semplicemente influenzando il legislatore chiamato ad attuare la volontà popolare.

Il **PRESIDENTE** precisa che la Commissione non è chiamata ad esprimersi sull'emendamento, ma

semplicemente a fornire un parere all'Assemblea

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la Commissione debba esprimersi sulla costituzionalità delle proposte emendative: poiché l'articolo 132 della Costituzione prevede un procedimento diverso rispetto a quello prospettato dall'emendamento in questione, è necessario - sempre che l'emendamento non venga dichiarato inammissibile dalla Presidenza - esprimere un parere contrario.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita a rivedere il parere sull'emendamento 3.100 nel senso della contrarietà, mentre non ha nulla da obiettare sulla restante parte dello schema di parere.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che lo schema di parere proposto sia estremamente chiaro. Innanzitutto, è formulato in termini non ostativi per quanto riguarda il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le Regioni, aspetto sul quale la Commissione è chiamata a esprimersi. Inoltre, poiché vi è una dubbia compatibilità dell'emendamento 3.100 con il dettato dell'articolo 132 che, pur non disciplinando il riparto tra lo Stato e le Regioni, è parte dello stesso Titolo V della Costituzione, ha ritenuto opportuno inserire uno specifico rilievo al riguardo.

Pone perciò ai voti lo schema di parere, che, previa verifica del numero legale, risulta approvato dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella seduta antimeridiana del 21 ottobre scorso si è conclusa la discussione generale e nella seduta pomeridiana dello stesso 21 ottobre è intervenuto in replica il rappresentante del Governo. Alla scadenza del termine fissato per le ore 16 di giovedì 22 ottobre sono pervenuti 3 ordini del giorno e 93 emendamenti. Tra questi vi è l'emendamento 1.0.100 del Governo (di trasfusione del decreto-legge n. 129 del 2020, in materia di riscossione esattoriale) per il quale sono state presentate, alla scadenza del termine per i subemendamenti, 25 proposte di modifica. Il fascicolo completo è pubblicato in allegato.

Comunica inoltre che il senatore Pichetto Fratin ha ritirato l'emendamento 3.0.23, e che il senatore Garruti ha presentato la riformulazione 3.0.18 (testo 2)

Quanto al vaglio di ammissibilità degli emendamenti, informa di aver attivato un canale di comunicazione con il Presidente del Senato, per stabilire criteri uniformi: le dichiarazioni di inammissibilità e improponibilità verranno perciò rese note all'esito di una valutazione congiunta. In ogni caso, manifesta l'intendimento di procedere alle votazioni già a partire da questa settimana, ove pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Invita i presentatori che intendessero farlo a illustrare fin d'ora i propri emendamenti.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) presenta l'emendamento 1.37 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che sia preferibile attendere la pronuncia di ammissibilità, prima di procedere all'illustrazione.

Il [PRESIDENTE](#), nel condividere la richiesta, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La commissione conviene, e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(865) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica dell'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 5 subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore, pubblicati in allegato.

Interviene per illustrare i subemendamenti a propria firma il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*).

Con l'emendamento 1.100/1 si vuole ripristinare il testo originario del disegno di legge laddove attribuiva la responsabilità degli interventi a favore dell'insularità allo Stato e non alla Repubblica: poiché l'articolo 119 conferisce compiti ai singoli soggetti che compongono la Repubblica, anche in questo caso occorrerebbe chiarire quale sia il livello di governo responsabile.

Con l'emendamento 1.100/2 si intende invece sopprimere il riferimento al "grave e permanente svantaggio naturale" dell'insularità. Con l'aggettivo permanente sembrerebbe infatti suggerirsi che non si possa fare nulla per eliminare tale svantaggio, mentre con l'aggettivo grave si tende a creare una gerarchia tra situazioni di svantaggio di per sé non accettabile in un testo costituzionale.

L'emendamento 1.100/3 è finalizzato a precisare che la disposizione si riferisce a tutti i tipi di isola.

L'emendamento 1.100/4, in fine, ripristina l'originario verbo "dispone", molto più impegnativo di quello ("promuove") contenuto nell'emendamento del relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) precisa, innanzitutto, di aver proposto una riformulazione del testo del disegno di legge, attraverso il proprio emendamento 1.100, che ambisce a declinare i principi alla base dell'iniziativa legislativa in esame mantenendo la linearità e lo stile asciutto propri del testo costituzionale.

Esprime quindi parere contrario sul subemendamento 1.100/1: il riferimento alla Repubblica è a suo avviso preferibile, perché ricomprende l'impegno per lo Stato e per tutte le sue articolazioni.

Esprime invece parere favorevole sul subemendamento 1.100/2, condividendo le riflessioni e l'auspicio del senatore Augussori.

Esprime poi parere contrario sul subemendamento 1.00/3, poiché, enumerando le tipologie di isole, già implicitamente contemplate, va contro il principio di astrazione.

Anche sul subemendamento 1.100/4 il parere è contrario, poiché il verbo "promuove" è coerente con il soggetto, ovvero la Repubblica, mentre il verbo "dispone" dovrebbe essere utilizzato con riferimento alle singole realtà che la compongono e non a questa nel suo complesso.

Infine, esprime parere contrario sul subemendamento 1.100/5, nel presupposto che la libertà di circolazione è già garantita a tutti i cittadini e che, introducendo un'indicazione specifica in tal senso, si trascurerebbero immancabilmente altri aspetti ugualmente importanti.

Il sottosegretario MALPEZZI si rimette alla Commissione, anche con riferimento all'emendamento 1.100.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge il subemendamento 1.100/1.

La Commissione approva quindi il subemendamento 1.100/2.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 1.100/3 e 1.100/4 sono respinti.

In assenza della proponente, il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto*) fa proprio il subemendamento 1.100/5 che, posto ai voti, risulta respinto.

La Commissione approva l'emendamento 1.100.

IL [PRESIDENTE](#) avverte che, poiché l'emendamento appena approvato è interamente sostitutivo dell'unico articolo, tutti i restanti emendamenti al disegno di legge risultano preclusi.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge, con le modifiche apportare nel corso dell'esame.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 21 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento della relatrice 2.100, pubblicati in allegato.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) presenta le seguenti riformulazioni: 4.1 (testo 2) 5.1.(testo 2), 6.1 (testo 2), 7.1 (testo 2), pubblicate in allegato, che recepiscono quasi integralmente le proposte avanzate dalla relatrice nella seduta pomeridiana del 21 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#), poiché la relatrice è impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Discussione e rinvio)

IL [PRESIDENTE](#), poiché non è ancora pervenuta la risposta del Governo alla richiesta di riassegnazione in sede deliberante, valutata l'inopportunità di attendere ulteriormente, propone di

iniziare l'esame nella sede redigente.

La Commissione conviene.

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che dispone l'istituzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19, introducendo alcune iniziative celebrative e informative nonché di sostegno economico alla ricerca scientifica.

In particolare, l'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come "Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus", al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia. La data del 18 marzo è stata scelta in quanto - secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa di una delle proposte di legge confluite nel testo unificato approvato dalla Camera - è stata la giornata in cui fu registrato il maggior numero di decessi su scala nazionale e in cui a Bergamo furono utilizzati i mezzi militari dell'Esercito per trasportare le bare.

Viene poi previsto che in occasione di tale Giornata nazionale in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia. Infine viene stabilito che la Giornata nazionale non determini gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 2 dispone che, in occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare le lavoratrici e i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possano delegare l'amministrazione di appartenenza a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007), al fine di sostenere la ricerca scientifica. Tale facoltà è riconosciuta anche ai dipendenti del settore privato. La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 prevede che, al fine di celebrare la giornata nazionale, venga attribuita allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, la facoltà di promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Ai sensi dell'articolo 4, nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da Coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

L'articolo 5 rimette alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, il compito di assicurare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 6, infine, contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Illustra quindi il disegno di legge n. [1861](#), d'iniziativa dei senatori Salvini e altri, che all'articolo 1 dispone l'istituzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19, introducendo, in particolare, la previsione di iniziative di solidarietà sociale indirizzate a coloro che, nello svolgimento di una professione sanitaria e socio-sanitaria, siano deceduti o abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa di infezione da COVID-19.

L'articolo 2 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19" e che in occasione di tale Giornata nazionale in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia. Viene inoltre stabilito che la Giornata nazionale non determini gli effetti civili di cui alla

legge n. 260 del 1949.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Fondo di solidarietà destinato a finanziare interventi di sostegno alle vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché a sostenere la ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura dell'infezione.

Dispone, inoltre, che in occasione della Giornata nazionale, al fine di garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'epidemia, tutti i lavoratori del settore pubblico e privato possano delegare il proprio datore di lavoro a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro, o suoi multipli, in favore del predetto Fondo di solidarietà. La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 attribuisce allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, la facoltà di promuovere iniziative e manifestazioni varie volte a celebrare la giornata nazionale, anche coinvolgendo le associazioni e il volontariato interessati.

L'articolo 5 dispone in merito alla celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di informazione radiofonica, televisiva e multimediale finalizzata a divulgare e sensibilizzare in tema di prevenzione ed educazione alla salute.

L'articolo 7 prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore del personale sanitario e socio-sanitario che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

L'articolo 8 prevede l'erogazione di un assegno *una tantum* di 100.000 euro ai familiari del personale sanitario e socio-sanitario deceduto a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19.

Agli articoli 9 e 10 sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande per ottenere l'indennizzo o l'assegno, nonché la procedura di esame delle stesse.

I successivi articoli 11 e 12 riguardano i ricorsi e la possibilità di presentare domanda di revisione in caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni.

Infine, l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, propone alla Commissione di adottare quale testo base per il seguito della discussione, il disegno di legge n. [1894](#), approvato dalla Camera dei deputati.

Propone inoltre di non svolgere audizioni e di fissare per le ore 12 di giovedì 29 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, in modo da consentire l'approvazione del disegno di legge già la prossima settimana.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rivalutare l'assunzione a testo base del disegno di legge approvato dalla Camera, a favore della definizione di un testo unificato che tenga conto di entrambe le proposte. In ogni caso, chiede che il termine per la presentazione degli emendamenti possa essere fissato solo a seguito del termine della discussione generale.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la scelta del testo base è legata all'auspicio che si possano creare le condizioni affinché il Senato non apporti modifiche e che quindi il testo possa diventare legge senza necessità di una terza lettura: ciò non impedisce tuttavia che possano essere presentate e valutate proposte emendative nella direzione del disegno di legge n. [1861](#). Ferma la volontà di concentrare l'esame del provvedimento, non vi sarà alcun tipo di compressione: coerentemente, la discussione generale potrà proseguire, se del caso, anche nella giornata di domani. Alla sua conclusione, sarà fissato il termine per gli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), accettando la proposta di proseguire la discussione nelle sedute di domani, osserva che, ferma la legittimità di adottare il disegno di legge n. 1894 come testo base, l'auspicio che non si svolga una terza lettura preclude la possibilità per il Senato di migliorare

l'articolato.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'auspicio espresso non preclude la possibilità, laddove si registri una convergenza su alcune proposte emendative, di apportare correzioni al testo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in esame, approvato in sede deliberante dal Senato il 28 maggio scorso, e successivamente approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Nell'illustrare il provvedimento, si sofferma sulle modifiche apportate durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

All'articolo 1, comma 1, si prevede l'istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge n. 3 del 2018, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato, in luogo della Giornata dei camici bianchi, prevista dal testo approvato dal Senato. Conseguentemente, anche il titolo del provvedimento è stato modificato in tal senso.

Al comma 2, a seguito di un'ulteriore modifica della Camera, si specifica che la Giornata è considerata solennità civile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 260 del 1949, non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici e costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole, solo nel caso in cui cada in giorno feriale.

All'articolo 2, gli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie sono stati ricompresi nel novero dei soggetti coinvolti nel processo di determinazione delle modalità di svolgimento della Giornata, in aggiunta alle associazioni e agli organismi operanti nel settore.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) rileva come il fatto stesso di esaminare in terza lettura il presente disegno di legge, già approvato all'unanimità dal Senato in prima lettura, confermi la possibilità di apportare modifiche anche a testi così ampiamente condivisi nell'altra Camera. In questo caso, peraltro, la modifica della denominazione della giornata era stata proposta anche in Senato. Si dichiara favorevole, a nome del proprio Gruppo, a una discussione in tempi particolarmente rapidi.

Il presidente [PARRINI](#) (PD), rilevando come le modifiche approvate dalla Camera abbiano carattere più formale che sostanziale, propone di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti a domani alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(953) Daniela DONNO ed altri. - Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per

l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 23 settembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il 21 ottobre si è concluso il ciclo di audizioni informali. Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) si sofferma sulle difficoltà di tipo tecnico e organizzativo, poste in luce anche dalle audizioni, che incontrerebbero i piccoli comuni nell'attuazione di un provvedimento pur condivisibile nelle finalità. Ritiene necessario al riguardo un ulteriore approfondimento, unitamente alla relatrice, per risolvere le criticità riscontrate.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), esprimendo soddisfazione per gli elementi raccolti nel corso dell'approfondito ciclo di audizioni, ritiene che sia necessario recepire quanto emerso in quella sede, e perciò concorda con la senatrice Valente. Tutti i soggetti sentiti hanno infatti evidenziato come, per i piccoli comuni, che sono la maggior parte, vi siano grandi difficoltà tecnico-organizzative e ingenti costi da sostenere. Non è infatti possibile, in materia, effettuare interventi senza prevedere spese e relative coperture.

Si associa il senatore [BREZZA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), che intravede rischi per il precario equilibrio finanziario di oltre cinquemila comuni italiani.

Replica la relatrice [MANTOVANI](#) (M5S), ricordando come nel corso dell'emergenza epidemiologica, molti consigli comunali si siano riuniti a porte chiuse, senza garantire la pubblicità: anche le riunioni in videoconferenza hanno costituito, dal punto di vista della pubblicità, un ostacolo ulteriore. Il disegno di legge, presentato anteriormente alla pandemia, aveva in realtà inconsapevolmente percorso i tempi.

Osserva come la digitalizzazione della pubblica amministrazione, di cui questa proposta è parte, sia una grande opera che richiede il lavoro di persone competenti e preparate, e che perciò implichi dei costi: l'obiettivo, a questo punto, è passare da un disegno di legge a invarianza finanziaria a un disegno di legge di spesa con adeguata copertura. Al riguardo, precisa, sono già in corso contatti con il Dipartimento per l'Innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'economia.

Tra le misure che sarebbe opportuno adottare vi è anche una modalità centralizzata per lo *streaming* delle sedute dei consigli, facendo anche tesoro dell'esperienza di alcune Regioni, come l'Emilia Romagna, che già forniscono questo servizio su base volontaria. La piattaforma dovrebbe comprendere, inoltre, anche un servizio di archiviazione.

Il sottosegretario VARIATI si sofferma dapprima sul principio di pubblicità delle sedute dei consigli comunali, ritenuto legittimo sia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia dal Garante per la protezione dei dati personali.

Ciò premesso, permangono criticità dal punto di vista organizzativo, formativo e funzionale per i piccoli comuni: introdurre infatti le misure proposte dal disegno di legge a invarianza finanziaria è a suo avviso del tutto irrealistico.

Invita poi a riflettere sull'opportunità di estendere la trasmissione in diretta anche alle sedute delle Commissioni consiliari, che potrebbe ingenerare ulteriori difficoltà.

Occorre affrontare anche le criticità infrastrutturali che interessano numerose aree interne del Paese: a questo riguardo potrebbe essere utile coinvolgere per interventi a supporto le regioni e le province.

Invita a valutare l'ipotesi di una progressività nella introduzione della diretta telematica, a partire dai

comuni più grandi.

In sintesi, pur non esprimendo un parere favorevole sull'attuale impostazione del testo, ritiene vi siano ampie possibilità emendative per renderlo percorribile.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare un termine per emendamenti a martedì 3 novembre, alle ore 12.

A seguito di una richiesta in tal senso del senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il [PRESIDENTE](#) assicura che verrà garantita la possibilità di subemendare i preannunciati emendamenti della relatrice.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata ([n. 588](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione, previa unanime determinazione dell'Ufficio di Presidenza, aveva richiesto al Presidente del Senato, in data 15 ottobre, l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata.

La Presidenza ha assegnato l'affare il 21 ottobre scorso.

Ringraziando il Presidente del Senato per la rapidità del deferimento, propone di fissare un termine per la segnalazione di soggetti da invitare in audizione, e di stabilire altresì un numero massimo di cinque richieste per ciascun Gruppo, anche per favorire la qualità dei contributi.

Consapevole di quanto l'argomento si presti ad allargamenti di campo, ritiene tuttavia che la discussione debba concentrarsi sul tema specifico delle modalità più efficaci con le quali il Parlamento possa esercitare le sue prerogative costituzionali nell'emergenza. Ricorda, infatti, che la richiesta di assegnazione trae origine dal disegno di legge del senatore Pagano, che propone l'istituzione di una commissione bicamerale competente sull'emergenza da Covid-19.

Scopo dell'affare è di conseguenza individuare le soluzioni più idonee per l'esercizio di tali prerogative, addivenendo all'approvazione di una risoluzione, oppure a una proposta di istituzione di una commissione, monocamerale o bicamerale, attraverso gli atti di impulso previsti per le varie tipologie di organo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di estendere a dieci il numero massimo di soggetti che possono essere richiesti da ogni Gruppo per le audizioni o, in subordine, che il numero di cinque possa essere successivamente esteso laddove si ravvisi la necessità di ulteriori approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone di confermare il limite di cinque soggetti per Gruppo, con possibilità di valutare successive estensioni.

Propone altresì di fissare il termine per le segnalazioni a venerdì 30 ottobre, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di sconvocare la seduta antimeridiana di domani.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1144, 720, 959-A/R**

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Con riferimento all'emendamento 3.100, si segnala che la formulazione adottata potrebbe contrastare con l'articolo 132 della Costituzione, che prevede una riserva di iniziativa referendaria in capo ai Comuni che intendono richiedere il distacco.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [865](#)**

Art. 1

1.100/1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Lunesu](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, sostituire le parole: «La Repubblica», con le seguenti: «Lo Stato».

1.100/2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Lunesu](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « il grave e permanente svantaggio naturale e».

1.100/3

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Lunesu](#), [Marin](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, dopo la parola: «isole», inserire le seguenti: «marittime, lagunari, lacustri e fluviali»

1.100/4

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Lunesu](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, sostituire la parola: "promuove", con la seguente: "dispone".

1.100/5

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Alle popolazioni delle regioni insulari sono garantiti i diritti alla libera circolazione di persone e merci»

1.100

Il Relatore

«Art. 1.

1. All'articolo 119 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

»La Repubblica riconosce il grave e permanente svantaggio naturale e le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.«

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1970](#)

G/1970/1/1

[Matrisciano](#), [Pirro](#), [Ortis](#), [Evangelista](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" (AS 1970),

premessi che:

il comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedeva che fino al 30 aprile 2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9;

successivamente, l'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto una proroga del predetto beneficio fino al 15 ottobre 2020;

la situazione epidemiologica è in continua evoluzione e lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 gennaio 2021;

considerato che:

i lavoratori cosiddetti fragili si trovano in una condizione di emergenza sanitaria che non gli consente di poter rischiare un contagio sul luogo di lavoro;

il Governo, già nei precedenti provvedimenti ha dato segnali di forte interesse e di particolare sensibilità nei confronti dell'argomento;

è necessario adottare ogni utile iniziativa in grado di tutelare i lavoratori, sia dal punto di vista sanitario che di sostegno al reddito,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare la misura prevista in favore dei cosiddetti lavoratori fragili al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla fine del perdurare dello stato di emergenza su tutto il territorio nazionale.

G/1970/2/1

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De](#)

[Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Pichetto Fratin](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020,

premessi che:

l'articolo 44 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 prevede che al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020;

tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità;

il predetto articolo 44, al comma 1-*bis*, demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 13 dicembre 2020, la definizione dei criteri e delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale;

considerata la necessità e l'urgenza di fronteggiare l'aumento della diffusione del virus da Covid-19 e di garantire il corretto e ordinato svolgimento delle attività scolastiche,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rendere immediatamente esigibili da parte delle Regioni e delle Province autonome le risorse di cui al citato comma 1-*bis* dell'articolo 44 del d.l. n. 104/2020.

G/1970/3/1

[Rizzotti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020,

premessi che:

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 reca misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

in queste ultime settimane cresce la preoccupazione per la recrudescenza epidemica autunnale prospettata dall'OMS, già osservabile anche in Italia e in diversi altri Paesi europei, che avverrà contestualmente all'insorgenza delle abituali virosi stagionali;

lo scenario prevedibile sarà caratterizzato da un notevole aumento di richieste di prestazioni e

di azioni sanitarie con il rischio di mandare in affanno nuovamente l'intero Sistema sanitario, ritardando la cura di altre patologie;

un coordinamento efficiente degli ambiti intra ed extraospedalieri deve innanzitutto passare attraverso una continua e tempestiva comunicazione di tutti gli attori sanitari, a loro volta in prima linea ad educare e indirizzare correttamente i pazienti assistiti;

molti pazienti risultati positivi al Covid-19 non necessitano di cure ospedaliere ma la carenza di informazioni rispetto ai trattamenti farmacologici a domicilio non sempre risulta chiara con la tendenza dei cittadini a recarsi presso le strutture ospedaliere per ricevere le giuste cure;

considerato che per arrivare ad una gestione efficace e ordinata degli eventi non può bastare la sola disciplina della popolazione, che ha consentito all'Italia di uscire dalla fase di crisi e di immaginare una nuova normalità, ma serve una coordinata e lungimirante risposta delle istituzioni preposte,

impegna il Governo:

a prevedere delle linee guida e un protocollo Covid-19 uniforme in tutto il territorio nazionale che stabilisca i piani terapeutici- farmacologici e di controllo dell'infezione per la gestione del paziente Covid-19 a domicilio.

Art. 1

1.1

[Giuseppe Pisani](#), [Marinello](#), [Pirro](#), [Mautone](#), [Gallicchio](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole: «è aggiunta la seguente» con le seguenti: «sono aggiunte le seguenti»;

b) aggiungere in fine il seguente capoverso: «*hh-ter*) predisposizione nei luoghi pubblici, con particolare attenzione per le infrastrutture per il settore dei trasporti, di postazioni automatiche per la vendita di dispositivi di protezione.»

1.2

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 è abrogato.

1.3

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, al comma 1, primo periodo, le parole da "con uno o più" fino alle parole: "per materia, nonché" sono sostituite con le seguenti: "con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, sentiti"

1.4

[Vallardi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera a).

1.5

[Mantovani](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 16, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, informando contestualmente il Ministro della salute, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti, può disporre misure anche ampliative, d'intesa con il Ministro della salute";»

1.6

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole "informando contestualmente il Ministro della salute" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministro della salute";»;

1.7

[Romano](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 2 è aggiunto in fine il seguente comma: «3-bis. All'articolo 501-bis del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "La pena è aumentata fino alla metà se i fatti preveduti dai commi precedenti sono commessi in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimento delle autorità competenti."»».

1.8

[Romano](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti o delle certificazioni dei medici di medicina generale, ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente o dal medico di medicina generale. Tale diritto è riconosciuto anche ai lavoratori affetti da gravi conseguenze sulla salute derivanti da virus SARS-CoV-2, sulla base delle valutazioni dei medici competenti o delle certificazioni dei medici di medicina generale."».

1.9

[Grimani](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 3, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

«01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: "13-bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27";»;

2. dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza";».

1.10

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 3, lettera b), premette al numero 1) il seguente numero:

«01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: "13-bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza"».

1.11

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Al comma 3, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

«01) dopo il numero 13 è inserito il seguente: "13 bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza".

1.12

[Vitali](#), [Pagano](#)

Al comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

«01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: "13-bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza"».

1.13

[Totaro](#)

All'articolo 1, comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

« 01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: "13 bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza"».

1.14

[Mantovani](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.15

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 6, inserire il seguente:

«6-bis) il numero 32, primo periodo, è sostituito dal seguente: "L'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7 è prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza"».

1.16

[Grimani](#)

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 6, inserire il seguente: «6-bis) il numero 32, primo periodo, è sostituito dal seguente: "L'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7 è prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza"».

1.17

[Pagano](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) dopo il numero 33 sono inseriti i seguenti:

"33-bis Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

33-ter Articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, con effetti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge;

33-quater Articolo 83, comma 21, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con effetti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge"».

1.18

[Matrisciano, Romano](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari 282,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.20

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Pichetto Fratin](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. I tamponi e i test sierologici Covid-19 possono essere effettuati presso le strutture sanitarie accreditate al SSN, le quali trasmettono i risultati alle aziende sanitari locali competenti per territorio, anche allo scopo di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici e di ridurre i tempi di attesa dei cittadini e l'eccessivo carico sulle strutture del SSN.»

1.21

[Rizzotti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e Autonomie, sono adottate linee guida e un apposito protocollo Covid-19, volti a stabilire l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale dei piani terapeutici-farmacologici e di controllo dell'infezione per la gestione del paziente Covid-19 a domicilio».

1.22

[Vitali](#), [Pagano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 ottobre 2020, sono sostituite con le seguenti: "30 aprile 2021".»

1.23

[Totaro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 ottobre 2020, sono sostituite con le seguenti: "30 aprile 2021"».

1.24

[Pesco](#), [D'Angelo](#), [Morra](#), [Gallicchio](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2020 è sospesa"».

1.25

[Granato](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87, comma 8, le parole: "del comma 1, primo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 6 e 7";

b) all'articolo 100, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro e non oltre il 31 gennaio 2021".»

1.19

[D'Arienzo](#), [Collina](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87, comma 8, le parole: "del comma 1, primo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 6 e 7";

b) all'articolo 116 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020"».

1.26

[Di Girolamo](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87, comma 8, le parole: "del comma 1, primo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 6 e 7";

b) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020".»

1.27

[L'Abbate](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19", e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".»

1.28

[D'Angelo](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo," sono sostituite dalle seguenti: "di sfratto per morosità o per finita locazione, anche se riferiti ad immobili ad uso non abitativo,".»

1.29

[Vitali, Pagano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 157, comma 7-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 aprile 2021".»

1.30

[Totaro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 157, comma 7-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 aprile 2021".»

1.31

[Pesco, Gallicchio](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente: "g-quinquies) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere attestati dai soggetti beneficiari mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;".»

1.32

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la parola: "esclusivamente" è sostituita dalle seguenti: "con priorità".»

1.33

[Romano](#), [Matrisciano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2021".

4-ter. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2021".»

1.34

[Lannutti](#), [Anastasi](#), [Pescio](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Vaccaro](#), [Gallicchio](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2021";

b) le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023".»

1.35

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021.

4-ter. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 762 della legge 27 dicembre 2019, n. 147, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-quater. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-bis e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-ter è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.»

1.36

[Accoto](#), [Presutto](#), [Gallicchio](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021.

4-ter. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 147, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-quater. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-bis e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-ter è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.»

1.37 (testo 2)

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica derivante da Covid-19, della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese, della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final) nella quale si sottolineano il ruolo strategico assunto dalla finanza digitale per far fronte alla situazione emergenziale da pandemia COVID-19, l'opportunità di basare il settore finanziario europeo sui progetti innovativi in tutti gli Stati membri e di garantire un quadro normativo adeguato all'innovazione digitale nei servizi finanziari offerti a cittadini e imprese anche in delle proroghe di cui al comma 3, n. 3) e n. 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter:

1) alla lettera e) dopo le parole "definizione di perimetri" sono aggiunte le parole "e limiti";

b) al comma 2-quater, dopo la lettera a) è aggiunta seguente: "abis) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione;"

c) al comma 2-quinquies, le parole "al comma 2-ter" sono sostituite dalle parole "ai commi 2-ter e 2-quater";

d) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente: "2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-bis e delle finalità del periodo di sperimentazione, la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-bis, ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione Europea, l'ammissione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme e dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza concernenti i profili di cui al comma 2-quater, lett. b), c), d), e), f). Al termine del periodo di sperimentazione, le autorità possono disporre la proroga, per un periodo massimo di 12 mesi, se il soggetto ammesso alla sperimentazione si impegna ad adeguarsi alla disciplina ordinaria o se le autorità prevedono possibili modifiche alla propria regolamentazione secondaria. Ove sussista l'interesse del soggetto ammesso alla sperimentazione, le autorità possono disporre la proroga della sperimentazione inizialmente avviata per un periodo inferiore a 18 mesi, con proroga la cui durata, sommata alla durata iniziale della sperimentazione, non supera complessivamente i 18 mesi. Alle attività della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Ai fini della responsabilità civile delle autorità di vigilanza, la colpa grave è valutata tenendo conto anche del carattere innovativo e sperimentale dell'attività oggetto di sperimentazione.";

e) al comma 2-octies dopo le parole "stabiliscono le attribuzioni del Comitato." sono aggiunte le seguenti: "Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.»

1.37

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica derivante da Covid-19, della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese, della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final) nella quale si sottolineano il ruolo strategico assunto dalla finanza digitale per far fronte alla situazione emergenziale da pandemia COVID-19, l'opportunità di basare il settore finanziario europeo sui progetti innovativi in tutti gli Stati membri e di garantire un quadro normativo adeguato all'innovazione digitale nei servizi finanziari offerti a cittadini e imprese anche in considerazione delle proroghe di cui al comma 3, n. 3) e n. 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*ter*:

1) alla lettera *e*), dopo le parole "definizione di perimetri" sono aggiunte le seguenti: "e limiti";

2) dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente: "*e-bis*) possibilità di deroga o disapplicazione, da parte delle autorità di vigilanza di cui al comma 2-*septies* dei loro regolamenti, orientamenti di vigilanza, atti di carattere generale che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione;

b) al comma 2-*quater*, dopo la lettera *a*) è aggiunta seguente: "*a-bis*) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione";

c) al comma 2-*quinquies*, le parole "al comma 2-*ter*" sono sostituite dalle parole "ai commi 2-*ter* e 2-*quater*";

d) il comma 2-*sexies* è sostituito dal seguente: "2-*sexies*. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-*bis* e delle finalità del periodo di sperimentazione, la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-*bis*, ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione Europea, l'autorizzazione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee dei regolamenti, degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale delle medesime autorità di vigilanza, concernenti i requisiti di ammissione all'attività, i requisiti patrimoniali, gli obblighi informativi, i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali, i profili di governo societario e di gestione del rischio, le forme societarie ammissibili. All'esito della sperimentazione, l'autorità di vigilanza competente segnala nella relazione di cui al comma 2-*septies* le deroghe e le disapplicazioni oggetto di autorizzazione e l'eventuale opportunità di modifiche da apportare per lo svolgimento dell'attività a regime. Al termine del periodo di sperimentazione, le autorità possono disporre la proroga, per un periodo massimo di 12 mesi, se il soggetto ammesso alla sperimentazione si impegna ad adeguarsi alla disciplina ordinaria o se le autorità prevedono possibili modifiche alla propria regolamentazione secondaria. Ove sussista l'interesse del soggetto ammesso alla sperimentazione, le autorità possono disporre la proroga della sperimentazione inizialmente avviata per un periodo inferiore a 18 mesi, con proroga la cui durata, sommata alla durata iniziale della sperimentazione, non supera complessivamente i 18 mesi. Alle attività della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché gli articoli 21 e 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Ai fini della responsabilità civile delle autorità di vigilanza, la colpa grave è valutata tenendo conto anche del carattere innovativo e sperimentale dell'attività oggetto di sperimentazione.";

e) al comma 2-*octies* dopo le parole "stabiliscono le attribuzioni del Comitato." sono aggiunte le seguenti: "Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.»

1.38

[Romano](#), [Matrisciano](#)

A giungere in fine il seguente comma:

«4-bis. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"ALLEGATO XLVII

INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Luogo di lavoro			
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Sì
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se del caso	Sì, in caso di infezione e trasmissione per via aerea	Sì
Attrezzature			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1) o simile	No	Sì, per l'aria in entrata e in uscita	Sì, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Sì, per bancone e pavimento	Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio	Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Sì	Sì
Sistema di funzionamento			
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (2)

9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccom andato	Si	Si
10. Procedure specifiche di disinfezione	Si	Si	Si
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Si	Si	Si, stoccagg io in condizio ni di sicurezz a
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccom andato	Raccom andato
Rifiuti			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccom andato	Si, sul sito o fuori sito	Si, sul sito
Altre misure			
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccom andato	Si
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccom andato	Raccom andato	Si

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza

(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti."

"ALLEGATO XLVIII

CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Informazioni generali			
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Si	Si	Si
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati:	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:	minimizzare la	impedire la	impedire la

	dispersione	dispersione	dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita	No	Raccomandato	Sì
7. L'area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio	Sì	Sì	Sì
Attrezzature			
9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA (1)	No	Raccomandato	Sì
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria	Raccomandato	Raccomandato	Sì
Sistema di funzionamento			
12. I sistemi chiusi (2) devono essere situati all'interno di un'area controllata	Raccomandato	Raccomandato	Sì, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico	Raccomandato	Sì	Sì
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (3)
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata	No	Raccomandato	Sì
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi	Sì, indumenti da lavoro	Sì	Sì, cambio completo di indumenti
Rifiuti			
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico	No	Raccomandato	Sì
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)

(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).

(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti."»

1.0.100/1

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre», con le seguenti: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».

Conseguentemente, al comma 3, lettera e), sostituire la cifra: «137,2» con la seguente: «187,2».

1.0.100/2

[Fenu](#), [Dell'Olio](#)

All'emendamento 1.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) al comma 3, le parole: "entro il termine del 10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 gennaio 2021"»;*

b) *al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alinea, sostituire le parole: «109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «139,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 80,8 milioni di euro per l'anno 2021»;*

2) *alla lettera a), sostituire le parole: «quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «quanto a 305,8 milioni di euro per l'anno 2020»;*

3) *alla lettera b), sostituire le parole: «quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «quanto a 80,8 milioni di euro per l'anno 2021».*

1.0.100/3

[Fenu](#), [Dell'Olio](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 3, le parole: "entro il termine del 10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 dicembre 2020"».

1.0.100/4

[De Petris](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 2-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: "Il pagamento ancorché tardivo effettuato entro il termine del 31 dicembre 2020, mediante la procedura del ravvedimento, viene riconosciuto agli effetti delle ulteriori norme ad esso riconducibili, come effettuato nel termine prescritto per l'ottenimento delle agevolazioni o delle altre norme di maggior favore per il contribuente"».

1.0.100/6

[de Bertoldi](#), [Totaro](#), [Calandrini](#), [Petrenga](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2010, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.0.100/7

[De Petris](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, al capoverso «Art. 1-bis», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. In ogni caso le proroghe riguardanti le azioni di riscossione non incidono sui termini di

accertamento da parte della Pubblica Amministrazione che rimangono fermi a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni"».

1.0.100/8

[de Bertoldi](#), [Totaro](#), [Calandrini](#), [Petrenga](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Restano validi gli effetti delle disposizioni, di cui ai commi 1 e 2-bis, dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i cui termini scadono il 31 dicembre 2020, nonché gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di divieto dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta in scadenza all'anno 2020".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata dei bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2010, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.0.100/9

[de Bertoldi](#), [Totaro](#), [Calandrini](#), [Petrenga](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati:

a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) sino al 31 luglio 2021, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza negli anni 2020 e 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata dei bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di

risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2010, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.0.100/10

[Ferro](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «tre mesi».

1.0.100/5

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sopprimere la lettera b).

1.0.100/11

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i termini di decadenza e prescrizione in scadenza rispettivamente nell'anno 2020 e nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento».

1.0.100/12

[Dell'Olio](#), [Fenu](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», lettera b) sopprimere l'ultimo periodo.

1.0.100/13

[Dell'Olio](#), [Fenu](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «comma 2», con le seguenti: «commi 1 e 3».

1.0.100/14

[De Petris](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

«4-ter. Ogni indicazione del presente articolo riguardante l'Agente di Riscossione deve intendersi riferita non solo alla Agenzia delle Entrate - Riscossione ma ad ogni agente di riscossione a cui la Pubblica Amministrazione affida la procedura esecutiva di riscossione delle proprie entrate».

1.0.100/15

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2019, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 novembre 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione entro il 31 dicembre 2020;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2020. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 15 dicembre 2020».

1.0.100/16

[Santangelo](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Nei confronti dei titolari delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, i termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2022 mediante corresponsione del 70 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis nel limite massimo di 2 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.100/17

[Pesco, Accoto](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la lettera a) è soppressa. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riacquistano efficacia le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, lettera e), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104 del 2020.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifiche in materia di fondo di garanzia per la prima casa».

1.0.100/18

[Vitali, Pagano](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo il capoverso «Art. 1-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 1- **ter.**

(Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti)

1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 7, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento delle seguenti somme:

- a) se il valore della lite è di importo fino a 3.000 euro: 300 euro;
- b) se il valore della lite è di importo superiore a 3.000 euro:

1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza totale dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

2) il 30 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza totale del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) il 20 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza parziale delle parti processuali o nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già depositata alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, tenendo conto di quanto disposto dal comma 7, lettera a);

4) il 20 per cento del valore della lite, in caso di pronunce di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

2. In caso di rinvio da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 383 del codice di procedura civile, e nelle ipotesi di rimessione, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si tiene conto dell'ultima pronuncia giurisdizionale del giudice di merito depositata prima del rinvio o della rimessione.

3. Le somme dovute ai sensi dei commi 1 e 2 sono versate entro il 31 gennaio 2021 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, compresa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Le somme di cui al comma 3 sono versate in unica soluzione o ratealmente, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano 50.000 euro. Non è ammesso il pagamento rateale se le somme dovute non superano 3.000 euro.

5. L'importo della prima o unica rata è versato senza interessi entro il termine indicato al comma 3. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. L'omesso, incompleto o tardivo versamento delle rate successive alla prima entro i termini stabiliti ai sensi del comma 4 non determina l'inefficacia della definizione. Per il recupero delle somme non corrisposte alle relative scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresì dovuti la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i sessanta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Ai fini del presente articolo:

a) sono definibili le controversie il cui ricorso, anche in mediazione, sia stato notificato alla controparte entro il 30 dicembre 2020 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 8, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;

b) sono definibili le liti sulle agevolazioni fiscali qualora con il provvedimento impugnato l'Amministrazione finanziaria abbia contestualmente accertato e richiesto il tributo o il maggior tributo ed abbia irrogato le relative sanzioni; sono altresì definibili le controversie per i contributi e premi previdenziali ed assistenziali, per i contributi al Servizio sanitario nazionale, purché collegati agli avvisi di accertamento contestati, nonché per i contributi di bonifica e miglioramento.

e) non sono definibili:

1) le controversie concernenti il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, contributi o canoni, nonché le controversie relative alle sole rendite catastali;

2) le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

3) le controversie concernenti anche solo in parte le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

4) le liti per le quali si sia già fatto ricorso a precedenti definizioni agevolate;

d) per lite pendente si intende quella in cui sono parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato, il concessionario della riscossione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'Agenzia delle entrate-Territorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli enti locali, i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i consorzi di bonifica, le società di gestione entrate e tributi, nonché tutti gli enti impositori che hanno emesso l'atto impugnato, avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, iscrizione a ruolo, riscossione, liquidazione, avviso o ingiunzione di pagamento per i quali, alla data del 31 dicembre 2020, è stato notificato l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inesistente o inammissibile con sentenza non passata in giudicato. Si intende pendente anche il giudizio per revocazione. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 1° gennaio 2021, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o non sia stata depositata la sentenza della Corte di cassazione, sempre che non abbia disposto il rinvio;

e) per lite autonoma si intende quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera *d)*;

f) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l'importo dell'imposta, della tassa, del contributo o del canone che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati, anche in caso di riunione dei giudizi. In caso di giudizio interno, il valore della lite è costituito dall'importo dell'imposta contestata con l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

g) ove la rettifica delle perdite fiscali non abbia comportato accertamento di imposte, il valore della lite rilevante ai fini della definizione è determinato sulla base dell'imposta virtuale, che si ottiene dall'applicazione delle aliquote vigenti per il periodo d'imposta oggetto di accertamento all'importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata; *h)* gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della presente legge;

i) non è ammessa la definizione della lite in caso di conciliazione giudiziale totale perfezionata con la sottoscrizione del relativo accordo.

8. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 3, un separato versamento, se dovuto, ed è presentata, entro il 31 gennaio 2021, una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo, secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

10. Dalle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 2, si scomputano quelle già versate, per tributo, contributo, canone, premio, sanzioni amministrative, interessi, indennità di mora ed interessi per dilazione del pagamento, prima della presentazione della domanda di definizione, anche per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite, iscritte a ruolo a titolo provvisorio o definitivo.

11. In ogni caso, dalle somme dovute per la definizione della lite non sono scomputabili gli importi già versati per la definizione delle sole sanzioni.

12. La definizione dà sempre luogo alla restituzione degli importi già versati, eccedenti rispetto alla somma dovuta per il perfezionamento della definizione stessa, senza presentazione di una specifica istanza. Il rimborso è effettuato dall'organo impositore entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 8.

13. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 31 dicembre 2021; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi su richiesta, anche orale, del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni della presente legge. Il mancato esercizio di tale facoltà non comporta decadenza dal diritto di avvalersi della definizione di cui alla presente legge.

14. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 2021, i termini per la proposizione di ricorsi, reclami, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione e revocazione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

15. In ogni caso, le parti possono sempre chiedere che sia fissata l'udienza per le sospensive previste dagli articoli 47, 52 e 62-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

16. Tutti i giudizi sospesi ai sensi dei commi 13, 14 e 15, riprendono d'ufficio dal 1° gennaio 2022, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

17. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 30 giugno 2021, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.

18. L'estinzione del giudizio è dichiarata con decreti presidenziali ai sensi degli articoli 27, commi 2 e 3, e 55 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 391, primo comma, del codice di procedura civile, a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 17 attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento della prima o unica rata. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

19. La comunicazione di cui al comma 18 deve essere depositata presso la segreteria della commissione o la cancelleria degli uffici giudiziari entro il 30 giugno 2021. Entro la stessa data, l'eventuale diniego della definizione è comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari ed è notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni può impugnarlo dinanzi all'organo giurisdizionale competente in primo grado. In questo caso, i giudizi ammessi alla definizione ai sensi della presente legge sono sospesi, ai sensi dell'articolo 30, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

20. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore previa valutazione che il soggetto abbia osservato la necessaria diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro sessanta giorni dalla data di notifica della relativa comunicazione dell'ufficio.

21. La definizione della lite effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente.

22. L'ufficio che riceve la domanda di definizione prodotta da uno dei soggetti coobbligati, nel trasmettere l'elenco delle liti per le quali è stata chiesta la definizione ai sensi del comma 17, comunica la sussistenza di altre liti pendenti aventi ad oggetto il medesimo rapporto tributario, specificandone la circostanza.

23. La definizione della lite non produce effetti vincolanti per il contribuente nei periodi d'imposta successivi.

24. Le liti in materia di imposte sui redditi riguardanti i soci sono definibili autonomamente rispetto a quelle instaurate dalle società di persone e di capitali per le imposte dovute dalle società stesse.».

1.0.100/19

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo «1-bis», inserire il seguente:

«Art. 1- *ter*.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

a) in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia stessa;

b) in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

1) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

2) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, lettera *b)*, per la parte di atto annullata.

4. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

5. Le controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia riguardante esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione prevista dalla presente legge.

6. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

7. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE, EURATOM del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/ UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del consiglio, del 13 luglio 2015.

8. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda nei modi previsti dal comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2021; se gli importi dovuti superano il valore di 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale,

con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2021. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2021 fino alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento delle somme dovute per la definizione ivi prevista entro il 7 dicembre 2020.

10. Entro il 31 maggio 2021, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

11. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si sottraggono quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione medesima. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente presenti apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2021. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2021.

13. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché i termini per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2021.

14. L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2021 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Qualora la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notificazione di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

15. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2021 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente dell'organo giurisdizionale. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

16. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 10.

17. Con uno o più provvedimenti del diretto dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

18. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2021, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente

strumentale.».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/20

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1- *ter*.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate in favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito *internet*.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità ai modelli che lo stesso agente pubblica nel proprio sito *internet* entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il pagamento in unica soluzione o rateale, indicando in quest'ultimo caso il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2, lettera b).

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di

pagamento. Se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in corso alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica l'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) nella forma della domiciliazione bancaria mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11 se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei

carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, per il quale l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di versamento delle rate con ritardo non superiore a cinque giorni, non si produce l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo 11, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alte somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche per via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/21

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1- *ter*.

(Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno

1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli inviti al contraddittorio, per un ammontare massimo di 1 milione di euro in relazione alle somme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *c*), e 11, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.

3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con il numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti previsti dal presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati.

8. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

9. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024"».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/22

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1- *ter*.

(Definizione agevolata per redditi d'impresa)

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei debiti tributari relativi a redditi d'impresa risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2018, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.

2. I debiti di cui al comma 1 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in

tali carichi e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

3. Possono usufruire della definizione agevolata per i redditi di impresa, di cui al presente articolo, mediante versamento della somma dovuta secondo le modalità indicate al comma 5, i soggetti titolari di tali redditi che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

4. La situazione di difficoltà economica di cui al comma 3 sussiste quando l'indice di liquidità dell'impresa al 31 dicembre 2018, calcolato come risultante del rapporto tra la somma delle liquidità immediate e delle liquidità differite e il passivo a breve termine, è inferiore a 0,8.

5. Il versamento delle somme determinate ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021, o in cinque rate nelle misure e nei termini seguenti:

a) il 35 per cento entro il 30 novembre 2021;

b) il 20 per cento entro il 31 marzo 2022;

c) il 15 per cento entro il 30 luglio 2022;

d) il 15 per cento entro il 31 marzo 2023;

e) il 15 per cento entro il 30 luglio 2023.

6. Al fine di avvalersi della definizione agevolata di cui al comma 1, il soggetto titolare di reddito d'impresa presenta una o più dichiarazioni con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 5, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

8. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già compresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con il Corpo della guardia di finanza, controlla la veridicità dei dati dichiarati in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 3 e 4.

10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/23

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1- *ter*.

(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 30 settembre 2020, possono essere effettuati entro il 31 dicembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/24

[Toffanin](#), [Floris](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

*Dopo il capoverso «Art. 1-*bis*», aggiungere il seguente:*

«Art. 1- *ter*.

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari Inps effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno cui è riferita la contribuzione».

1.0.100/25

[Toffanin](#), [Floris](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

*Dopo il capoverso «Art. 1-*bis*», aggiungere il seguente:*

«Art. 1- *ter*.

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari Inps effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre 2020».

1.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 1-*bis*

(Disposizioni in materia di riscossione)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nei commi 1 e 2-*ter*, le parole: "15 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre";
- b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis*, sono prorogati di dodici mesi:

a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159."

2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede:

a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrisponde versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 28, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129 è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 20 ottobre 2020 n. 129.».

1.0.1

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Pichetto Fratin](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Ulteriore sospensione e rateizzazione dei versamenti sospesi)

1. All'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, alinea, le parole da: "nel mese di marzo" fino a: "di maggio 2020", sono sostituite con le seguenti: "dal mese di marzo 2020 al mese di dicembre 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da marzo 2020 a dicembre 2020,".

1-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, opera fino al 31 dicembre 2020.

1-ter. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come prorogati ai sensi dei commi 1 e 1-bis, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato."

2. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "20 per cento".»

1.0.2

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Santangelo](#), [Corbetta](#), [Morra](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure urgenti per il processo amministrativo connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19)

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, può essere autorizzato lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio decisorie con collegamento da remoto con decreto motivato del presidente del Consiglio di Stato o del presidente di sezione da lui delegato, del presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, del presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata da lui delegato, secondo la rispettiva competenza, da adottarsi, salvo i casi di assoluta urgenza, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l'udienza pubblica o la camera di consiglio.

2. L'autorizzazione può essere concessa nel caso: a) di divieti, limiti o impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza; b) di impedimento, tempestivamente comunicato, dovuto all'obbligo di permanere, su documentata disposizione della competente autorità sanitaria, presso il domicilio in quarantena o in autoisolamento precauzionale a causa di profilassi per sospetta infezione da Covid-19; tale impedimento può riguardare uno dei magistrati del collegio giudicante, salvo che ne sia possibile la sostituzione, la parte che si difenda personalmente oppure il difensore di una parte, salvo che questa sia assistita da altro difensore munito di mandato disgiunto.

3. I decreti di cui al comma 1 possono disporre anche per uno solo degli affari relativi a una o più udienze o camere di consiglio e, fuori dai casi di assoluta urgenza, sono adottati sentito, senza formalità, il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati della sede dell'Ufficio giudiziario, immediatamente pubblicati sul sito *internet* della giustizia amministrativa e comunicati al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per l'esercizio dei poteri di competenza.

4. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, almeno tre giorni liberi prima della udienza o della camera di consiglio, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nei casi di assoluta urgenza si prescinde dal termine e l'avviso è comunicato senza ritardo. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti di partecipare all'udienza pubblica o alla camera di consiglio, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

5. Le udienze pubbliche e camerali e le camere di consiglio decisorie tenute mediante collegamento da remoto, nonché i provvedimenti adottati in esito a collegamento da remoto, si intendono, rispettivamente, celebrate e assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

6. Al collegamento da remoto non possono prendere parte soggetti diversi dai magistrati, dai segretari di udienza, dai difensori e dalle parti che si difendono personalmente; il presidente, con il decreto di cui al comma 1, può autorizzare la partecipazione al collegamento da remoto anche di tirocinanti e praticanti avvocati.

7. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, sull'accordo delle parti costituite, risultante da una o più istanze depositate almeno due giorni liberi prima della data della udienza pubblica o della camera di consiglio, qualunque sia il rito applicato, può essere chiesto il passaggio della causa in decisione senza discussione; in tal caso, le parti costituite possono anche depositare brevi note di udienza fino alle ore 12 del giorno libero antecedente l'udienza o la camera di consiglio, qualunque sia il rito applicabile, e i difensori che depositano tali istanze o note sono considerati a ogni effetto presenti all'udienza pubblica o alla camera di consiglio.

8. Al ricorrere delle situazioni di cui al comma 1 restano in ogni caso salvi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.

9. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, il decreto del presidente del Consiglio di Stato di cui all'articolo 13, comma 1, dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, stabilisce anche le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio decisorie con la possibilità di partecipazione dei magistrati, del personale amministrativo e dei difensori o delle parti che si difendano personalmente mediante collegamento da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, in ogni caso assicurando la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati, e comunque nei limiti delle risorse assegnate ai singoli uffici. Il medesimo decreto prevede anche i tempi massimi degli interventi, anche in replica, dei difensori e delle parti che si difendano personalmente, fatti salvi i poteri presidenziali di direzione dell'udienza. Qualora ne ricorra la necessità, il presidente del Consiglio di Stato può adottare il decreto in via d'urgenza, senza la preventiva acquisizione dei pareri previsti nell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; in tal caso, i pareri sono richiesti e resi entro i trenta giorni successivi all'adozione del decreto e il presidente del Consiglio di Stato, nei quindici giorni seguenti, adotta, ove occorra, un nuovo decreto; restano in ogni caso fermi gli effetti già esplicatisi dei decreti adottati in via d'urgenza.»

1.0.3

[Trentacoste](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario).

1. I medici incaricati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti alle categorie di personale addetto agli istituti penitenziari, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, transitati alle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 e in attività di servizio esclusivamente negli istituti penitenziari nei quali continuano ad assicurare anche le prestazioni medico-legali in favore del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 38, comma 7, della legge 9 ottobre 1970, n. 740, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche dopo il quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»

1.0.4

[Mantovani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Al fine di garantire, durante la vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, e sino al 31 dicembre 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 1.203.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.203.840 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»

1.0.5

Mantovani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. Al comma 1 dell'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole: "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.».

1.0.6

Piarulli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Estensione risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza).

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con legge 17 febbraio 2012, n. 9, rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da Covid-19, e contestualmente implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»

1.0.7

Fenu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Sospensione della decorrenza di termini per l'accesso al regime di detrazione dell'Irpef sui mutui ipotecari relativi all'abitazione adibita ad uso principale).

1. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa la decorrenza dei termini di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 15, comma 1-ter, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'ammissibilità ai relativi regimi di detrazione.».

1.0.8

[Romano](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure a sostegno dei familiari dei cittadini che soggiornano nei paesi dell'UE e nel Regno Unito connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19).

1. Fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, coloro che soggiornano o transitano in un paese dell'Unione europea o nel Regno Unito, al fine del ricongiungimento, anche di natura temporanea, con un familiare entro il secondo grado di parentela, che ivi soggiorna per motivi di studio o di lavoro, possono inoltrare la domanda di rimborso per il test antigenico effettuato nel paese di origine, corredata da idonea documentazione della spesa sostenuta, alla Asl di residenza, entro tre mesi dalla data di effettuazione del test, solo nel caso in cui nei predetti paesi vige all'ingresso l'obbligo di presentazione del risultato di negatività al test molecolare antigenico per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2. Le persone che intendono beneficiare del rimborso di cui al periodo precedente devono essere residenti in Italia ed essere in possesso nel nucleo familiare di un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 25.000 euro annui.

2. *Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le modalità attuative di cui al comma 1.*

3. *Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 100.000 euro per l'anno 2021. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo si provvede a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.»*

Art. 2

2.1

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «fermo restando che le singole piattaforme rimangono nazionali e ciascuna è titolare dei dati in proprio possesso, al fine di tutelare i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte»

2.2

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "31 dicembre 2021" con le seguenti: "30 aprile 2021".

2.3

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «la data fissata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 per il termine dell'emergenza».

2.4

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 gennaio 2021».

2.5 (testo corretto)

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, inserire la seguente:

«1-bis) Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti attualmente percettori del reddito di cittadinanza».

2.5

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti attualmente percettori del reddito di cittadinanza».

2.6 (testo corretto)

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, inserire la seguente:

«1-bis) Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che hanno regolare contratto di assunzione, stipulando apposite convenzioni affinché siano riconvertite le mansioni e sia mantenuto il medesimo trattamento economico».

2.6

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che hanno regolare contratto di assunzione, stipulando apposite convenzioni affinché siano riconvertite le mansioni e sia mantenuto il medesimo trattamento economico».

2.7

[Fattori](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ottica del miglioramento delle azioni di prevenzione e dell'efficientamento nell'uso della piattaforma unica nazionale, è consentito ai lavoratori del settore pubblico e privato, l'utilizzo dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, limitatamente alle finalità di cui al presente comma, in via temporanea anche in deroga ai regolamenti aziendali fino alla conclusione dell'emergenza Covid 19»

2.8

[Fattori](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ottica del miglioramento delle azioni di prevenzione legate all'emergenza COVID-19, ai lavoratori del settore pubblico e privato è sempre consentito l'utilizzo dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro al solo fine di accedere tempestivamente alle informazioni rilasciate dalla piattaforma unica nazionale, in via eccezionale fino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica in corso, anche in deroga ai regolamenti aziendali.»

Art. 3

3.1

[Matrisciano](#), [Romano](#), [Morra](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Sono altresì prorogati al 31 ottobre 2020 i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020.»

3.2

[Campagna](#), [Romano](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, si applicano anche in riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

3.3

[Pucciarelli](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'articolo 21-bis è inserito il seguente:

"Art. 21-bis. (Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici) - 1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici sia privati, ovvero ancora all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

2. L'indennità di cui al presente articolo è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

3. L'indennità di cui al presente articolo può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni quattordici sottoposto alla misura della quarantena. Nel caso in cui un genitore fruisca dell'indennità di cui al presente articolo, l'altro genitore può presentare richiesta solo nel caso in cui sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici, sottoposti alla misura della quarantena ai sensi del comma 1, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo della medesima misura.

4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."».

3.4

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#),

[Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Pichetto Fratin](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 2, secondo periodo e il comma 3 sono abrogati.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In considerazione degli effetti della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del decreto-legge 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2."

3.7

[Quagliariello](#), [Cirinnà](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In considerazione degli effetti della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2."

3.6

[Vitali](#), [Pagano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Visti gli effetti della crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del decreto-legge 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

3.0.23 (già 3.8)

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso idroelettrico)

1. La durata delle concessioni ad uso idroelettrico rilasciate ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle

competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni delle attività, dei fermi lavori, o delle fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.
3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 35 e i sovracanonici di cui all'articolo 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché i sovracanonici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, alla legge 22 dicembre 1980, n. 925 alla legge 24 dicembre 2012 n.228 e alla legge 28 dicembre 2015, n. 221.
4. All'onere derivante dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso idroelettrico)

1. La durata delle concessioni ad uso idroelettrico rilasciate ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Ai fini di cui al comma 1 il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni delle attività, dei fermi lavori, o delle fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi. Durante tale periodo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 35 e i sovracanonici di cui all'articolo 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché i sovracanonici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, alla legge 22 dicembre 1980, n. 925 alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e alla legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

3.0.2

[Arrigoni](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

1. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.

3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

4. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa massima di 50 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.3

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

1. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.
3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
4. All'onere derivante dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

1. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Ai fini di cui al comma 1 periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi. Durante tale periodo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.»

3.0.5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021", e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "centottanta giorni"».

3.0.6

[Tiraboschi](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021" e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".»

3.0.7

[Arrigoni](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021" e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".»

3.0.8

[Arrigoni](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del DM 4 luglio 2019)

In riferimento ai livelli tariffari di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186, il termine di cui all'Allegato 1 è prorogato al 1° Gennaio 2022.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.9

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del DM 4 luglio 2019)

1. In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186, le parole: "1° Gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° Gennaio 2022".

3.0.10

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del DM 4 luglio 2019)

1. In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti

colici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".»

3.0.11

[Binetti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. Al fine di prevedere una maggiore azione di prevenzione nella diffusione dell'epidemia da Covid-19, le famiglie con un nucleo familiare di almeno 4 persone e con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro, hanno diritto ad un voucher, denominato "voucher mascherine", per l'acquisto di sistemi di protezione individuale.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

3.0.12

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di adeguamenti statutari da parte degli Enti del Terzo Settore)

1. All'articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".»

3.0.13

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting)

1. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nel periodo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".

2. L'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, si interpreta

nel senso che il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al medesimo articolo 23, comma 8, può essere richiesto anche per il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

3.0.14

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili sino al 31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.0.15

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2020".»

3.0.16

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di assenza da lavoro per quarantena o sorveglianza attiva)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020";

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. L'equiparazione di cui al comma 2 si applica altresì ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari tra il 16 ottobre 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.0.17

[Grimani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Introduzione della certificazione medica di quarantena)

1. All'articolo 26, comma 3 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "di malattia con" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantena, indicando, nella parte riservata alla prognosi, visibile al datore di lavoro".

3.0.18 (testo 2)

[Garruti](#), [Mininno](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni relative a procedure concorsuali per la Polizia di Stato)

1. Al fine di definire i numerosi contenziosi insorti in relazione al concorso interno per 1400 Vice Ispettori della Polizia di Stato di cui al B.U. del 24 settembre 2013 - Ministero Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio III-Attività Concorsuali n. 333-B/12P.I.I3 ed assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono nulli tutti i provvedimenti amministrativi di esclusione dalla prova orale del suddetto concorso avverso i soggetti per i quali sono pendenti ricorsi giurisdizionali aventi ad oggetto i medesimi provvedimenti o la graduatoria definitiva del concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi allo svolgimento di una procedura selettiva, sulla base di titoli ed esame, per l'accesso al ruolo di viceispettore della Polizia di Stato. La procedura consta di una prova orale sostenuta dinanzi una commissione da nominare con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con le procedure di cui al decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 6 agosto 2020 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti idonei al termine della procedura di cui al periodo precedente, sono esonerati dall'accertamento dei requisiti attitudinali previsti nel bando di concorso, coerentemente con la previsione di cui all'art. 2 comma 1 lettera aaaa-sexies) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e con la legislazione speciale relativa all'emergenza epidemiologica in atto, e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione per la qualifica di Vice Ispettore, da svolgersi con modalità congrue alle disponibilità organizzative e logistiche degli istituti d'istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3. La dotazione organica prevista a legislazione vigente per i vice ispettori della Polizia di Stato è aumentata annualmente, secondo l'ordine della graduatoria finale, di un numero di soggetti che completano con esito positivo la procedura selettiva di cui al comma 2, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, che costituisce tetto di spesa a decorrere dall'anno 2021. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'espletamento delle procedure di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

3.0.18

[Garruti](#), [Mininno](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni relative a procedure concorsuali per la Polizia di Stato)

1. Al fine di definire i numerosi contenziosi insorti in relazione al concorso interno per 1400 vice ispettori della Polizia di Stato di cui al B.U. del 24 settembre 2013 - Ministero Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio III-Attività Concorsuali n. 333-B/12P.I.I3 ed assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica

da Covid-19, sono nulli tutti i provvedimenti amministrativi di esclusione dalla prova orale del suddetto concorso avverso i soggetti per i quali sono pendenti ricorsi giurisdizionali aventi ad oggetto i medesimi provvedimenti o la graduatoria definitiva del concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi allo svolgimento di una procedura selettiva, sulla base di titoli ed esame, per l'accesso al ruolo di viceispettore della Polizia di Stato. La procedura consta di una prova orale sostenuta dinanzi una commissione da nominare con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con le procedure di cui al decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 6 agosto 2020 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti idonei al termine della procedura di cui al periodo precedente, sono esonerati dall'accertamento dei requisiti attitudinali previsti nel bando di concorso, coerentemente con la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aaaa-sexies) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e con la legislazione speciale relativa all'emergenza epidemiologica in atto, e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione per la qualifica di vice ispettore, da svolgersi con modalità congrue alle disponibilità organizzative e logistiche degli istituti d'istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3. La dotazione organica prevista a legislazione vigente per i vice ispettori della Polizia di Stato è aumentata di un numero corrispondente ai soggetti che completano con esito positivo la procedura selettiva di cui al comma 2. Il soprannumero è riassorbito mediante le vacanze ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondenti riduzioni dei posti disponibili per le promozioni nei ruoli sovraordinati, per un ammontare economico-finanziario equivalente.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

3.0.19

[Piarulli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Misure concernenti il personale degli enti locali)

1. Al fine di semplificare la procedura di stabilizzazione del personale già in posizione di comando presso gli enti locali da oltre un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli interessati che ne facciano domanda, entro il 31 dicembre 2020, si applica quanto previsto dall'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. La procedura di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di destinazione; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

3.0.20

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga dei permessi di sindaci lavoratori dipendenti)

All'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, premettere il seguente numero:

"01) dopo il numero 13, inserire il seguente numero *13-bis*: «Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza»".»

3.0.21

[Binetti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.3-*bis*

1. Al fine di garantire adeguate misure di sostegno didattico agli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento è istituito un bonus pari a 500 euro mensili destinato alle famiglie con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro annui per l'acquisto di servizi di Tutorship e che abbiano al loro interno almeno un figlio minore disabile.

2. Ai fini del comma 1, si intende per "servizi di Tutorship" quei servizi volti ad agevolare le attività di studenti con difficoltà motorie, sensoriali, piuttosto che di apprendimento.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1.»

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 5.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

3.0.22

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.3-*bis*

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera *g-quater*), è inserita la seguente:

" *g-quinquies*) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della cessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere

dichiarati dall'impresa ai sensi del DPR 445/2000 in sede di richiesta della garanzia."»

Art. 4

4.1

[Romano, Matrisciano](#)

A ggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"ALLEGATO XLVII

INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Luogo di lavoro			
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Sì
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se del caso	Sì, in caso di infezione e trasmissione per via aerea	Sì
Attrezzature			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1) o simile	No	Sì, per l'aria in entrata e in uscita	Sì, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Sì, per bancone e pavimento	Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio	Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Sì	Sì
Sistema di funzionamento			
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona

			filtro (airlock) (2)
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccomandato	Sì	Sì
10. Procedure specifiche di disinfezione	Sì	Sì	Sì
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Sì	Sì	Sì, stoccaggio in condizioni di sicurezza
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccomandato	Raccomandato
Rifiuti			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccomandato	Sì, sul sito o fuori sito	Sì, sul sito
Altre misure			
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccomandato	Sì
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccomandato	Raccomandato	Sì

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza

(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti."

"ALLEGATO XLVIII

CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Informazioni generali			
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Sì	Sì	Sì
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi	inattivati con mezzi chimici o	inattivati con mezzi chimici o	inattivati con mezzi chimici o

vivi non siano stati:	fisici convalidati	fisici convalidati	fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita	No	Raccomandato	Sì
7. L'area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio	Sì	Sì	Sì
Attrezzature			
9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA (1)	No	Raccomandato	Sì
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria	Raccomandato	Raccomandato	Sì
Sistema di funzionamento			
12. I sistemi chiusi (2) devono essere situati all'interno di un'area controllata	Raccomandato	Raccomandato	Sì, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico	Raccomandato	Sì	Sì
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (3)
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata	No	Raccomandato	Sì
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi	Sì, indumenti da lavoro	Sì	Sì, cambio completo di indumenti
Rifiuti			
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico	No	Raccomandato	Sì
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)

(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).

(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti."»

4.0.1

[Manca, Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a

15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono abrogate.";

b) al comma 5, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2021".»

Art. 5

5.0.1

[Pesco](#), [Lomuti](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti).

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per "consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;"

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

d-ter) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

d-quater) limitatamente all'accordo di ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.";

3) dopo il comma 2-bis è aggiunto, infine, il seguente:

"2-ter. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

c) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis.

(Procedure familiari).

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.";

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

"3-bis.1. Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-*bis*.

3-*bis*.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-*quater*. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo 12-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve- essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.";

3) al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e comma 3-*bis*";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, *dopo le parole*: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

i) all'articolo 14-*ter*, dopo il comma 7, è aggiunto, infine, il seguente:

"7-*bis*. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

l) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*decies*. (*Azioni del liquidatore*) - 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.";

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente:

"Art. 14-*quaterdecies*.

(Debitore incapiente)

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato

nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 ovvero di cui all'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.».

5.0.2

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020)

1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera *d*), numero 8), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, fermi restando i limiti orari ivi indicati, il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze si intende riferito esclusivamente agli esercizi pubblici che offrono attività di ristorazione con asporto ai quali non è stata rilasciata, alla data di entrata in vigore del decreto, concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea con tavoli per il consumo dei cibi. Resta fermo il limite di consumo al tavolo con un massimo di sei persone per tavolo, di cui all'articolo 1, lett. *d*), numero 8) del medesimo decreto.»

5.0.3

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020)

1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, con riferimento alla attività di ristorazione con asporto di cui all'articolo 1, lettera *d*), numero 8), del medesimo decreto, fermi restando i limiti orari ivi indicati nonché il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, è consentito il consumo al tavolo, con un massimo di sei persone, per tutti gli esercizi pubblici in possesso di regolare concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea realizzata con tavoli per la consumazione.»

5.0.4

[Vitali](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Floris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.5-bis

(Semplificazione in materia di contratti pubblici)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro";

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione."

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

5.0.5

[Vattuone](#), [Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Proroga in materia di Banca Dati Nazionale DNA)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola "2020" è sostituita dalla seguente "2021".».

5.0.6

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«5-bis

(Disposizioni in materia di assemblee condominiali)

1. All'articolo 63, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "di tutti i condomini" sono sostituite dalle seguenti: "della maggioranza dei condomini".».

5.0.7

[Vattuone, Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1762](#)

Art. 2

2.100/1

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01 sostituire le parole: "interamente dedicata alla violenza contro le donne" con le seguenti: "sulla violenza legata ai rapporti di coppia, anche passati, o di famiglia o a motivazioni sessuali ovvero di discriminazione o oppressione legata al sesso della vittima".

2.100/2

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, secondo periodo, sostituire le parole: "contro le donne" con le seguenti: "di genere".

2.100/3

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, secondo periodo, dopo le parole: "contro le donne" inserire le seguenti: "e gli uomini".

2.100/4

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, sopprimere le parole: "che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza".

2.100/5

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, dopo le parole: "atti persecutori" inserire le seguenti: "in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato".

2.100/6

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, sostituire le parole: "fino al livello regionale" con le seguenti: "a livello nazionale e regionale".

2.100/7

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01 sostituire le parole: "trasmettono gli esiti di tale indagine" con le seguenti: "pubblicano gli esiti di tale indagine e li trasmettono".

2.100/8

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", al Senato e alla Camera".

2.100/9

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, sopprimere il primo periodo.

2.100/10

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, sopprimere il primo periodo.

2.100/11

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, primo periodo, sostituire le parole: "ai danni delle donne" con le seguenti: "di genere".

2.100/12

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, secondo periodo, dopo le parole: "effettuata dall'ISTAT" inserire le seguenti: "riferendoli a tutte le persone".

2.100/13

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, secondo periodo, dopo le parole: "effettuata dall'ISTAT" inserire le seguenti: "che si riferiscano a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato".

2.100/14

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, sopprimere il terzo periodo.

2.100/15

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, terzo periodo, sopprimere le parole da: "e dalla Presidenza" fino alla fine del periodo.

2.100/16

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: "I quesiti devono rispondere a criteri di oggettività e di imparzialità, al fine di scongiurare la possibilità che la loro formulazione induca a risposte pregiudizievoli o fuorvianti."

2.100/17

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, quinto periodo, sostituire la parola: "donne" con la seguente: "persone".

2.100/18

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, sesto periodo, sostituire la parola: "fidanzato" con le seguenti: "fidanzato/a", le parole: "conoscente/amico" con: "conoscente/amico/a", la parola: "vicino" con: "vicino/a", la parola: "compagno" con: "compagno/a".

2.100/100

Il Relatore

Apportare le seguenti modifiche:

a. al comma 01, sostituire le parole «o in danno» con le seguenti: « sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime»

b. al comma 02 sopprimere il quarto periodo e al sesto periodo sostituire le parole «ex

fidanzato/a» con le seguenti «ex fidanzato».

2.100

Il relatore

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 11 al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità per la conduzione di indagini campionarie si avvale dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'ISTAT e dal SISTAN. L'ISTAT e il SISTAN realizzano, con cadenza triennale, una indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori, fino al livello regionale. L'ISTAT e il SISTAN trasmettono gli esiti di tale indagine alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità.

02. Spetta al Ministro con delega per le pari opportunità il potere di indirizzo in merito alla individuazione delle esigenze di rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della violenza ai danni delle donne. I quesiti per la raccolta dei dati sono quelli impiegati nella più recente indagine sulla sicurezza delle donne effettuata dall'ISTAT. Qualora vengano ravvisate nuove esigenze informative per una migliore comprensione e analisi del fenomeno e per l'individuazione di più efficaci misure per il contrasto alla violenza ai danni delle donne, i quesiti di cui al periodo precedente possono essere integrati dall'ISTAT e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità stessa con appositi provvedimenti. Relativamente ai quesiti sulla violenza sessuale prima dei sedici anni essi possono essere posti solo previa autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale. I quesiti sulla violenza psicologica ed economica per le donne in coppia devono essere integrati anche con domande relative alla presenza di figli minori di età ovvero alla presenza in casa di figli minori di età. Con riguardo alla relazione autore-vittima l'elenco del set minimo di modalità che devono essere previste nelle rilevazioni dell'ISTAT deve essere il seguente: 1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato/a; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita una attività di cura e/o custodia 12. medico o operatore sanitario 13. persona sconosciuta alla vittima; 14 altro; 15. autore non identificato.

03. La Relazione annuale di cui all'art. 5-*bis* del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 è integrata dai dati e dalle informazioni derivanti dall'indagine di cui al comma 01 al momento disponibili nonché dalle indagini di cui all'articolo 7, comma 1. Resta fermo il divieto di comunicazione delle informazioni coperte dal segreto investigativo e quello di cui all'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n.121»

Art. 4

4.1 (testo 2)

[Rizzotti](#), [Valente](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «di concerto» inserire le seguenti: «con il Ministro con delega alle pari opportunità e»;*

b) *sostituire le parole «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009, » con le seguenti: «anche sulla base dell'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, recante le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza»;*

c) *sostituire le parole da: «tra vittima e autore dei reati» fino alla fine del periodo con le seguenti: « tra vittima e autore del reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma*

02 dell'articolo 1 e rilevando la tipologia di violenza esercitata sulla vittima (violenza fisica, sessuale, psicologica, economica), se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori; gli indicatori di rischio di rivittimizzazione previste dall'allegato B di cui al citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017 facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime.».

Art. 5

5.1 (testo 2)

[Maiorino](#), [Mantovani](#), [Valente](#)

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione "vittima-autore", secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; ovvero se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori. »;

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:* « 1-bis Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale, i dati immessi nel predetto Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1.

1-ter Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 il Ministero dell'interno introduce la compilazione obbligatoria dei dati di cui al citato comma 1 al momento della denuncia»;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:* « 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Giustizia introduce nei propri sistemi informativi su reati, procedimenti, condanne, autori e vittime, le informazioni fondamentali al fine di monitorare il fenomeno della violenza contro le donne, mediante l'individuazione con riguardo ai reati di cui al comma 3, della relazione autore-vittima secondo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2 e prevedendo che siano raccolti, anche i dati relativi all'età e al genere degli autori e delle vittime, ai luoghi in cui il fatto è avvenuto, all'eventuale tipologia di arma utilizzata, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime.»;

d) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. La relazione autore-vittima secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2 è rilevata per i seguenti reati:

1) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale;

2) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

3) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 583 del codice penale e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma e 585 del medesimo codice penale;

4) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

5) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;

6) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

7) aborto di donna non consenziente di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

- 8) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;
- 9) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;
- 10) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale;
- 11) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3, della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- 12) violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter* del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-*octies* del codice penale;
- 13) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-*quinqüies* del codice penale;
- 14) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale;
- 15) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;
- 16) estorsione dell'articolo 629 del codice penale;
- 17) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;
- 18) atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;
- 19) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;
- 20) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale;
- 21) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale;
- 22) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558- *bis* del codice penale;
- 23) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale;
- 24) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.»;

e) sopprimere il comma 4;

f) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un sistema di raccolta dati interministeriale nel quale sono raccolti i dati relativi ai reati di cui al comma 3, con le indicazioni di cui al comma 1. Tale sistema di raccolta dati è alimentato dalle amministrazioni interessate che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati suddetti evitando duplicazioni o sovrapposizioni.».

g) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 5 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.».

h) al comma 7 apportare le seguenti modificazioni:

1. *sostituire le parole: «I dati» con le seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 1-*bis*, i dati di cui al comma 6 »;*

2. *aggiungere ,in fine, il seguente periodo: «anche ai fini delle relazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. Dei dati riguardanti le donne che hanno subito violenza e che hanno presentato denuncia deve essere assicurato l'anonimato.»;*

*i) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti: "7-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità può richiedere dati ed informazioni, disponibili al*

momento della richiesta, provenienti dal sistema di raccolta dati di cui al comma 5. 7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 900.000 mila euro per l'anno 2021 e 200.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 e relative proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 6

6.1 (testo 2)

[Laforgia, Valente](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;*
- 2) *sostituire le parole: «al fine di prevedere l'obbligatorio» con le seguenti: «al fine di prevedere, con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'inserimento»;*
- 3) *dopo le parole: «autore vittima» inserire le seguenti: «secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2 e di»;*
- 4) *dopo le parole: «e delle vittime» inserire le seguenti: «, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui è avvenuto il fatto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata.»;*

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti «dodici mesi»;*
- 2) *alla lettera a), dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «alla persona offesa e» e sostituire le parole: «al patrocinio a spese dello stato» con le seguenti: «e del conseguente provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 comma 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, recante il Testo unico in materia di spese di giustizia»;*
- 3) *alla lettera b), sostituire le parole da: «all'applicazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica di recidivo»;*

Art. 7

7.1 (testo 2)

[Rampi, Valente](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «L'ISTAT e il SISTAN assicurano la realizzazione, con cadenza biennale, di indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio accreditati» con le seguenti: «1. Al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità si avvale dell'ISTAT e del SISTAN, i quali realizzano indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio accreditati e non accreditati su dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio e disaggregati per Regioni e province autonome di Trento e Bolzano anche ai fini della Relazione di cui all'articolo 2»;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dell'utenza» inserire le seguenti: «garantendo l'anonimato dei dati»;

c) al comma 1, lettera b), sostituire le parole «e stalking» con le seguenti: «assistita e atti persecutori».

d) dopo le parole: «tipologie di» inserire le seguenti: «interventi di»;

e) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. I dati rilevati nell'ambito delle indagini

statistiche di cui al comma 1 sono trasmesse alle Regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali che ne fanno richiesta.

1-ter. Al fine di non gravare sulla attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzano i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'Istat per le indagini periodiche di cui al comma 1.».

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 193 (pom.) del 29/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020
193ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

[\(1970\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Lomuti ha aggiunto la propria firma all'emendamento 1.24. Inoltre comunica che la senatrice De Petris ha ritirato gli emendamenti 3.0.1, 3.0.4 e 3.0.9. Comunica altresì che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 2.5 (testo 2), 2.6 (testo 2), 3.3 (testo 2), 3.0.15 (testo 2), 5.0.2 (testo 2) e 5.0.3 (testo 2), pubblicate in allegato.

A seguito della valutazione congiunta con il Presidente del Senato, rende noti gli esiti del vaglio di ammissibilità degli emendamenti.

Per quanto riguarda le improponibilità per materia si è inteso seguire, nel rispetto dei parametri tracciati dalla giurisprudenza costituzionale, criteri al contempo rigorosi e rispettosi dell'oggetto e della finalità del decreto-legge. Alla luce di ciò, sono da considerarsi improponibili tutte le proposte che si situano senz'altro al di fuori del perimetro del provvedimento, che detta misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

È bene tuttavia ricordare che il preambolo si richiama alla straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus. In quella sede,

si considera inoltre che, in base alla curva dei contagi in Italia, persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenerne la diffusione.

In quest'ottica, sono da considerarsi ammissibili, oltre alle proposte che prorogano l'efficacia di misure emergenziali ulteriori rispetto a quelle già prorogate dal provvedimento, anche quelle che, nel prorogare o differire termini di attuazione o adempimento, o favorire modalità di riunione da remoto, evitano occasioni di assembramento o spostamenti non necessari. Sono inoltre da ritenersi ammissibili alcune proposte, anche con profili ordinamentali o di spesa, direttamente connesse alle misure di prevenzione o contenimento, nonché gli aspetti sanitari dell'emergenza. Infine, sono state ammesse proposte che comportano limitate modifiche ordinamentali tese a favorire, nell'attuale contesto, lo svolgimento delle attività economiche.

Dichiara perciò improponibili per materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.7, 1.28, 1.32, 1.34, 1.37 (testo 2), 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.8, gli identici 3.0.9 e 3.0.10, 3.0.18 (testo 2), 3.0.19, 4.1, 4.0.1, 5.0.1, 5.0.4 e 5.0.5.

Gli emendamenti 5.0.2 (testo 2) e 5.0.3 (testo 2) sono invece inammissibili poiché di fatto modificano una fonte subordinata.

Infine, è divenuto inammissibile, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, l'emendamento 1.24, poiché ha ad oggetto una modifica già introdotta dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto ristori), presentato al Senato per la conversione.

Sempre con riguardo al "decreto ristori", segnala che l'emendamento 1.0.2, in materia di processo amministrativo, interviene in un ambito ora disciplinato dall'articolo 25 del medesimo: andrebbe perciò riformulato di conseguenza o ritirato e ripresentato in quel contesto.

Con riferimento infine ai subemendamenti all'emendamento del Governo 1.0.100, sono inammissibili le proposte 1.0.100/17, 1.0.100/18, 1.0.100/19, 1.0.100/20, 1.0.100/21, 1.0.100/22, 1.0.100/23, 1.0.100/24 e 1.0.100/25 in quanto, in via assorbente rispetto agli stessi profili di materia, non sono formulati tecnicamente come subemendamenti ma come emendamenti.

Con il Presidente del Senato è stato inoltre concordato di ammettere all'esame alcuni emendamenti a condizione che siano ricollocati. L'emendamento 1.31 è da ricollocare nell'ambito dell'articolo 3. Gli emendamenti 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15 e 5.0.7 sono invece da ricollocare all'articolo 1. La Presidenza provvederà pertanto di conseguenza.

Comunica altresì che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.8, 1.20, 1.21, 1.32, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.8, 1.0.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.17, 3.0.18, 3.0.18 (testo 2), 3.0.19, 3.0.21 e 3.0.22. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.0.5, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.31, 1.0.4, 1.0.7, 1.0.100 e relativi subemendamenti, 2.3, 2.5, 2.5 (testo corretto), 2.6, 2.6 (testo corretto), 3.5, 3.6, 3.7, 4.1 e 5.0.1, il cui esame resta sospeso.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene incomprensibile la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 3.0.2, in quanto attiene a profili di carattere economico, come del resto l'articolo 3, che persegue l'obiettivo del rilancio dell'economia.

Il [PRESIDENTE](#) obietta che la connessione per materia tra l'emendamento 3.0.2, con il quale si interviene in materia di concessioni a uso geotermico, e il contenuto del provvedimento, in particolare l'articolo 3, che proroga i termini per i nuovi trattamenti di cassa integrazione, non risulta così evidente.

Nel ritenere opportuno che la Commissione disponga di un congruo termine per la valutazione complessiva dell'elenco delle inammissibilità, propone di rinviare l'illustrazione degli emendamenti alla seduta che sarà convocata per martedì, 3 novembre.

Il sottosegretario MALPEZZI sottolinea che il Governo ha già completato l'istruttoria sugli

emendamenti. Tuttavia, si rimette alle determinazioni della Commissione sui tempi della discussione, in modo che si possa svolgere un lavoro approfondito.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) interviene in merito agli emendamenti 5.0.2 (testo 2) e 5.0.3 (testo 2), dichiarati inammissibili, per sollevare una questione su cui, a suo avviso, il Parlamento dovrebbe porre l'attenzione. Si tratta della possibilità da parte del Parlamento di incidere sulle norme che discendono dai diversi DPCM.

Con il decreto-legge n. 19 del 2020, è stata prevista la possibilità da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di gestire la complessa fase dell'emergenza sanitaria ammettendo di fatto, tramite una fonte primaria, che il Capo dell'Esecutivo possa intervenire attraverso una fonte secondaria, stabilendo finanche limitazioni della libertà personale per la cui disciplina invece vige una riserva di legge assoluta. Sulla base di tale postulato della gerarchia delle fonti, come ricorda il professor Crisafulli, una fonte subordinata non può incidere su limitazioni della libertà personale. Al contrario, già da tempo, nell'attuale fase emergenziale, si assiste a interventi normativi in questa materia attraverso decreti del Presidente del Consiglio, che di certo non sono ascrivibili al livello della fonte primaria. Ritiene che su questo tema il Parlamento dovrebbe compiere una riflessione approfondita, magari per ipotizzare una riforma del sistema.

Si sofferma, quindi, sugli emendamenti 5.0.2 (testo 2) e 5.0.3 (testo 2), ritenuti dalla Presidenza inammissibili in quanto interpretativi di parti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alla luce delle considerazioni esposte, ritiene che non sia possibile immaginare una modalità diversa da parte del Parlamento di incidere sui DPCM. Con riferimento alla fattispecie concreta - cioè la possibilità per i punti di ristoro con asporto, in possesso di concessione di suolo pubblico e con tavoli per la consumazione, di rimanere aperti sino alle ore 18 - se per superare l'inammissibilità fosse stato presentato un emendamento non interpretativo ma inquadrabile come fonte primaria, si sarebbe elevata tale fattispecie a rango primario, impedendo così a successivi decreti del Presidente del Consiglio di disciplinare la materia, creando pertanto un danno ben più grave

In sostanza, la rilevazione di una fattispecie da rango secondario a rango primario ne avrebbe reso impossibile la disciplina da parte di un successivo decreto del Presidente del Consiglio, in quanto la norma primaria sarebbe in grado di resistere a successive fonti secondarie in contrasto, secondo il principio per cui la norma successiva deroga alla precedente solo se queste sono di pari grado. Pertanto, la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti in esame rileva non tanto in sé ma in quanto solleva la questione della facoltà del Parlamento di incidere sulle norme contenute nei diversi DPCM.

A suo avviso, la modalità individuata, che consisteva nell'interpretazione delle norme del decreto del presidente del Consiglio, soddisferebbe l'esigenza di evitare che un successivo DPCM possa entrare in contrasto con una fonte primaria. Ritiene che l'intervento del Parlamento in via interpretativa sia l'unica strada percorribile per evitare che la rilegificazione a fonte primaria di disposizioni di rango secondario possa impedire al Presidente del Consiglio ed al Ministro della salute di incidere, in tempi brevissimi, anche più stringenti rispetto a quelli di un decreto-legge, sulla situazione emergenziale che si aggiorna di ora in ora.

Chiede pertanto che gli emendamenti 5.0.2 (testo 2) e 5.0.3 (testo 2) siano dichiarati ammissibili, annunciandone in ogni caso la riformulazione in testi 3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati tre emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata ([n. 588](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) sollecita l'indicazione, da parte dei Gruppi, dell'elenco dei soggetti da audire in riferimento all'Atto n. 588 (Affare assegnato sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata), in quanto la questione assume sempre più rilevanza e attualità.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere le considerazioni del Presidente, chiede di consentire la sostituzione dei nominativi indicati qualora risultasse una sovrapposizione con quelli proposti da altri Gruppi.

Inoltre, ritiene opportuno che le audizioni del Presidente e del Vice Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome siano scomutate dal novero dei quaranta nominativi concordati.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie entrambe le richieste del senatore Augussori, ritenendo opportuno altresì che i Gruppi di maggioranza lascino spazio alle opposizioni nel caso in cui vi fosse una coincidenza tra le rispettive richieste.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1795-B](#)

Art. 1

1.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita la Giornata dei camici bianchi, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus nell'anno 2020.»

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Istituzione della Giornata dei camici bianchi».

1.2

[Rauti](#), [Totaro](#)

Al comma 1, dopo le parole «e del volontariato» inserire le seguenti: «e di tutte le vittime del COVID-19»

Conseguentemente nel titolo dopo la parola «volontariato» aggiungere le seguenti parole: «e di tutte le vittime del COVID-19»

1.3

[Rauti](#), [Totaro](#)

Al comma 2 sostituire le parole «20 febbraio» con «27 marzo»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1970](#)

Art. 2

2.5 (testo 2)

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti attualmente percettori del reddito di cittadinanza. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

2.6 (testo 2)

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, che hanno regolare contratto di assunzione, stipulando apposite convenzioni affinché siano riconvertite le mansioni e sia mantenuto il medesimo trattamento economico. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

Art. 3

3.3 (testo 2)

[Pucciarelli](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'articolo 21-bis è inserito il seguente:

"Art 21-bis.1

(Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici sia privati, ovvero ancora all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

3. L'indennità di cui al presente articolo può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni quattordici sottoposto alla misura della quarantena. Nel caso in cui un genitore fruisca dell'indennità di cui al presente articolo, l'altro genitore può presentare richiesta solo nel caso in cui sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici, sottoposti alla misura della quarantena ai sensi del comma 1, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo della medesima misura.

4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

3.0.15 (testo 2)

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2020».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

Art. 5

5.0.2 (testo 2)

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«5-bis

(Disposizioni in materia di applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020)

1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, lettera ee), del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, fermi restando i limiti orari ivi indicati, il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze si intende riferito esclusivamente agli esercizi pubblici che offrono attività di ristorazione con asporto ai quali non è stata rilasciata, alla data di entrata in vigore del decreto, concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea con tavoli per il consumo dei cibi. Resta fermo il limite di consumo al tavolo con un massimo di quattro persone per tavolo, di cui all'art. 1, lett. ee), del medesimo decreto.»

5.0.3 (testo 2)

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«5-bis

(Disposizioni in materia di applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020)

1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, con riferimento alla attività di ristorazione con asporto di cui all'art.1, lettera ee), del medesimo decreto, fermi restando i limiti orari ivi indicati nonché il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, è consentito il consumo al tavolo, con un massimo di quattro persone, per tutti gli esercizi pubblici in possesso di regolare concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea realizzata con tavoli per la consumazione.»

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
194ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice D'Angelo ha ritirato l'emendamento 1.0.2. Comunica altresì che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.14 (testo 2), 1.19 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.37 (testo 3), 1.0.100/12 (testo 2), 1.0.100/16 (testo 2), 3.1 (testo 2), 3.0.17 (testo 2), 5.0.2 (testo 3), 5.0.3 (testo 3), pubblicate in allegato. L'emendamento 1.37 (testo 3) è stato ammesso all'esame. Avverte infine che i seguenti emendamenti (pubblicati in allegato) sono stati rinumerati: 1.300 (già 3.0.20), 1.301 (già 3.0.16), 1.302 (già 3.0.12), 1.0.200 (già 3.0.11), 1.0.201 (già 3.0.13), 1.0.202 (già 3.0.14), 1.0.203 (già 3.0.15 (testo 2)), 1.0.204 (già 5.0.7), 3.0.200 (già 1.31). Non essendoci richieste d'intervento, dichiara conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice **VALENTE** (PD), in qualità di relatrice, preannuncia la presentazione di un ristretto numero di propri emendamenti.

Il **PRESIDENTE** avverte che, in conseguenza della presentazione di emendamenti da parte della relatrice, sarà fissato un termine per eventuali subemendamenti.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI sottolinea che il numero di eventuali subemendamenti che saranno presentati inciderà sui tempi necessari per l'istruttoria. Assicura, tuttavia, che solleciterà i Ministeri coinvolti affinché si esprimano quanto prima sulle ulteriori proposte di modifica.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, in ogni caso, sarà possibile iniziare a votare gli emendamenti su cui è già stata completata l'istruttoria da parte della relatrice e del Governo, laddove non interferiscano con le ulteriori proposte di modifica.

In attesa della presentazione degli emendamenti della relatrice, propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alle sedute già convocate per domani, mercoledì 4 novembre, e di sconvocare la seconda seduta pomeridiana, già convocata per le ore 19 di oggi, martedì 3 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, comunica che si sono appena concluse le audizioni informali. Non essendoci ulteriori richieste di intervento, in discussione generale, dichiara conclusa tale fase. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, anticipa che la Conferenza dei Capigruppo ha appena deciso che nei prossimi giorni l'Assemblea esaminerà soltanto gli argomenti direttamente connessi all'emergenza sanitaria. Pertanto, ritiene che l'esame dei disegni di legge attualmente inseriti nell'ordine del giorno della Commissione dovrebbe essere posticipato. Considerando poi che l'esame del disegno di legge n. [1970](#) possa essere completato già nella giornata di domani, auspica che le audizioni informali sull'Atto n. 588 (Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata), previste per le ore 14 di giovedì 5 novembre, siano anticipate alla seduta già convocata la mattina dello stesso giorno. Infine, dato che la restante parte della settimana in corso, parte della successiva e quella seguente saranno riservate ai lavori delle Commissioni, auspica che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo non sia particolarmente stringente.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene condivisibili entrambe le considerazioni del senatore Calderoli. In primo luogo, concorda sulla opportunità di anticipare le audizioni informali sull'Atto n. 588 alla seduta antimeridiana di giovedì 5 novembre. A tale proposito, coglie l'occasione per sottolineare l'opportunità di prorogare la facoltà per i senatori di seguire le audizioni informali da remoto. Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge

n.[1894](#), adottato come testo base, per le ore 18 di martedì 10 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

**[\(1795-B\)](#) Anna Maria BERNINI ed altri. - *Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)**

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.1, con il quale si ripristina la definizione di "Giornata dei camici bianchi", prevista nel testo licenziato dal Senato e modificata in seconda lettura. Infatti, la definizione di "Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato", appare eccessivamente burocratica, a fronte dell'intento di ricordare il sacrificio personale di tanti operatori del settore sanitario.

In secondo luogo, con la definizione introdotta dalla Camera dei deputati si finirebbe per stilare una sorta di graduatoria tra tutti i soggetti impegnati nella lotta alla diffusione del Covid-19. Ciò appare particolarmente inopportuno poiché si tratta comunque di persone che hanno rischiato o addirittura perso la vita nell'esercizio del proprio dovere.

Pertanto, insiste per l'approvazione dell'emendamento 1.1.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

**[\(1762\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - *Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere*
(Seguito della discussione e rinvio)**

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 ottobre scorso.

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) informa che la relazione tecnica, già trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze, è in attesa di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia, pertanto, il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(953\)](#) Daniela DONNO ed altri. - *Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali*

(Discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 14 emendamenti, pubblicati in allegato. Avendo appreso per le vie brevi che il sottosegretario Varriati, che ha finora seguito l'*iter* del provvedimento, non potrà partecipare alle sedute della Commissione questa settimana, propone di rinviare l'illustrazione e l'esame degli emendamenti a quella successiva.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E POSTICIPAZIONE DELLE SEDUTE
CONVOCATE PER DOMANI, MERCOLEDI' 4 NOVEMBRE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seconda seduta pomeridiana, già convocata per le ore 19 di oggi, martedì 3 novembre, non avrà luogo. Avverte, inoltre, che le sedute già convocate per le ore 8,45 e 14 di domani, mercoledì 4 novembre, sono posticipate, rispettivamente, alle ore 9,30 e 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1970](#)

Art. 1

1.14 (testo 2)

[Mantovani](#)

Al comma 3, alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il numero 16-ter è sostituito dal seguente:

"16-ter. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"».

1.19 (testo 2)

[D'Arienzo](#), [Collina](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 116 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020"».

1.25 (testo2)

[Granato](#)

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al

presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro e non oltre il 31 gennaio 2021.»

4-ter. Al fine di garantire la qualità delle indagini effettuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi degli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 nel periodo dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura dei dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7, compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono riaperti fino al 31 marzo 2021. L'Istituto nazionale di statistica provvede alla riapertura delle relative piattaforme informatiche o alla comunicazione delle diverse modalità per la fornitura dei dati statistici da parte dei soggetti indicati nel comma 1, del citato articolo 7 fino al 31 marzo 2021, data dalla quale decorrono i termini per l'accertamento delle violazioni. »

1.27 (testo 2)

[L'Abbate](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-quiues è inserito il seguente:

«2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che non stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.»

1.33 (testo 2)

[Romano, Matrisciano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

4-ter. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".»

1.37 (testo 3)

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In considerazione della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese avutasi durante emergenza epidemiologica COVID-19, della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final), nonché delle proroghe di cui al comma 3, n. 3) e n. 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis le parole da "entro" fino a "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021";?

b) al comma 2-ter

1. la lettera a), dopo le parole "diciotto mesi" sono aggiunte le seguenti "prorogabili per

ulteriori dodici mesi"

2. la lettera e), dopo le parole "definizione di perimetri" sono aggiunte le parole "e limiti";

c) al comma 2-*quater*, dopo la lettera a) è aggiunta seguente: "a-*bis*) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione;"; a-*ter* "i casi in cui è ammessa la proroga"

d) al comma 2-*quinquies*, le parole "al comma 2-*ter*" sono sostituite dalle parole "ai commi 2-*ter* e 2-*quater*"; e) al comma 2-*sexies* le parole da "finalità del periodo di sperimentazione," fino a "specificità del settore" sono sostituite dalle seguenti: "la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-*bis*, ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione Europea, l'ammissione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza, concernenti i profili di cui al comma 2-*quater*, lett. b), c), d), e), f), g), h), i) e l). Alle attività della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché gli articoli 21 e 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Ai fini della responsabilità civile delle autorità di vigilanza, la colpa grave è valutata tenendo conto anche del carattere innovativo e sperimentale dell'attività oggetto di sperimentazione.";

d) al comma 2-*octies* dopo le parole "stabiliscono le attribuzioni del Comitato." sono aggiunte le seguenti: "Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio."

1.300 (già 3.0.20)

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Al comma 3, lettera b) al numero 1), premettere il seguente numero:

"01) dopo il numero 13, inserire il seguente numero 13-*bis*: «Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza»".»

1.301 (già 3.0.16)

[Augussoni](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020";

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: "2-*bis*. L'equiparazione di cui al comma 2 si applica altresì ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari tra il 16 ottobre 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile".

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

1.302 (già 3.0.12)

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".»

1.0.100/12 (testo 2)

[Dell'Olio](#)

All'emendamento 1.0.100, capoverso "Art. 1-bis ", al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso»;*

2) *alla lettera b), capoverso "4-bis ", lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento sono sospesi per un periodo di tempo pari a quello previsto dal comma 1, primo periodo, del presente articolo.»*

1.0.100/16 (testo 2)

[Santangelo](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Nei confronti dei titolari delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, i termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2022 mediante corresponsione del 65 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis nel limite massimo di 2 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.200 (già 3.0.11)

[Binetti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. Al fine di prevedere una maggiore azione di prevenzione nella diffusione dell'epidemia da Covid-19, le famiglie con un nucleo familiare di almeno 4 persone e con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro, hanno diritto ad un voucher, denominato "voucher mascherine", per l'acquisto di sistemi di protezione individuale.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone

economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

1.0.201 (già 3.0.13)

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga di termini in materia di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting)

1. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nel periodo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".

2. L'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, si interpreta nel senso che il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al medesimo articolo 23, comma 8, può essere richiesto anche per il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.0.202 (già 3.0.14)

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili sino al 31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.0.203 [già 3.0.15 (testo 2)]

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2020».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

1.0.204 (già 5.0.7)

[Vattuone, Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Art. 3

3.1 (testo 2)

[Matrisciano, Romano, Morra](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Sono altresì prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020.

1-ter. Il comma 7, dell'articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è soppresso».

3.0.17 (testo 2)

[Grimani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di certificazione medica di quarantena e di tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari)

1. All'articolo 26, comma 3 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "di malattia con" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantena, indicando, nella parte riservata alla prognosi, visibile al datore di lavoro".

2. Stante l'esigenza superiore di tutela della salute pubblica, fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte del Medico Competente di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dovranno essere svolte, ove possibile, anche attraverso il ricorso a strumenti telematici.»

3.0.200 (già 1.31)

[Pesco, Gallicchio](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente: "g-*quinquies*) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere attestati dai soggetti beneficiari mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;"».

Art. 5

5.0.2 (testo 3)

[Grimani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 24 novembre 2020, fermi restando i limiti orari indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze è riferito esclusivamente agli esercizi pubblici che offrono attività di ristorazione con asporto ai quali non è stata rilasciata, alla data di entrata in vigore del decreto, concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea con tavoli per il consumo dei cibi. Resta fermo il limite di consumo al tavolo con un massimo di quattro persone per tavolo, di cui all'art. 1, lett. ee), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020.».

5.0.3 (testo 3)

[Grimani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 24 novembre 2020, con riferimento alla attività di ristorazione con asporto di cui all'art.1, lettera ee), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, fermi restando i limiti orari ivi indicati nonché il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, è consentito il consumo al tavolo, con un massimo di quattro persone, per tutti gli esercizi pubblici in possesso di regolare concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea realizzata con tavoli per la consumazione.» .

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [953](#)

Art. 1

1.1

[Corbetta](#), [Garruti](#), [Santangelo](#), [Lezzi](#), [Perilli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al Titolo III del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il Capo I è inserito il seguente:

"Capo I-bis -

Trasmissione in *streaming* delle sedute dei consigli e degli organi rappresentativi degli enti locali

Articolo 54-bis - 1. Gli enti locali provvedono ad effettuare la registrazione integrale audio e video delle sedute pubbliche del consiglio o dell'organo rappresentativo e la trasmissione delle stesse in diretta streaming nel proprio sito *internet* istituzionale, garantendone la visualizzazione e la fruizione sul sito medesimo.

2. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al comma 1 e riscontrata l'eventuale impossibilità di darne attuazione, autorizza l'utilizzo dei sistemi tradizionali di resocontazione o di altri sistemi di registrazione, al fine di garantire in ogni caso l'accesso ai contenuti della seduta nel sito *internet* istituzionale dell'ente.».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la trasmissione in streaming delle sedute dei consigli e degli organi rappresentativi degli enti locali».

1.2

[Iannone](#), [Totaro](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

« 7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. La trasparenza e la pubblicità delle sedute del consiglio sono assicurate anche attraverso le tecnologie informatiche accessibili ai comuni adeguandone i rispettivi regolamenti.

7-bis. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7.»

1.3

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

« 7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. La trasparenza e la pubblicità delle sedute del consiglio sono assicurate anche attraverso le tecnologie informatiche accessibili ai comuni adeguandone i rispettivi regolamenti.

7-bis. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7.»

1.4

[Pirovano](#), [Grassi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

« 7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. La trasparenza e la pubblicità delle sedute del consiglio sono assicurate anche attraverso le tecnologie informatiche accessibili ai comuni adeguandone i rispettivi regolamenti.

7-bis. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7.»

1.5

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «7», sostituire il secondo periodo con il seguente "Con riferimento alle sedute pubbliche del Consiglio, i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e le Province provvedono ad effettuare la registrazione audio e video e a trasmettere le stesse in diretta streaming nel proprio sito internet istituzionale, garantendone la visualizzazione e la fruizione sul sito medesimo".

1.6

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «7», secondo periodo, dopo le parole "I Comuni" inserire le seguenti "con popolazione superiore ai 15.000 abitanti"

1.7

[Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, capoverso 7, al secondo periodo, dopo le parole: "I Comuni" inserire le seguenti: "con popolazione superiore a 15.000 abitanti".

1.8

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «7», secondo periodo, dopo le parole "I Comuni" inserire le seguenti ", con l'esclusione dei Comuni e delle Comunità montani,"

1.9

[Garruti](#), [Corbetta](#), [Lezzi](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli enti locali nel cui territorio sono installate reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga.».

1.10

[Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto" con le seguenti: "I Comuni devono adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 1"

1.11

[Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "1 gennaio 2022".

1.12

[Grassi](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «fissata per la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19».

1.0.1

[Santangelo](#), [Perilli](#), [Corbetta](#), [Garruti](#), [Lezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Svolgimento delle sedute degli organi collegiali degli enti locali mediante videoconferenza)

1. Gli organi collegiali degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono riunirsi in videoconferenza con l'adozione di tecnologie idonee a garantire l'identità dei partecipanti tramite il sistema pubblico d'identità digitale di cui all'art. 64, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la regolarità dello svolgimento e l'effettiva partecipazione alla seduta, la contemporaneità delle votazioni e, ove prevista, la loro segretezza, la sicurezza dei dati e delle informazioni. Il verbale della seduta svolta mediante collegamento in videoconferenza è sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 2

2.1

[Iannone](#), [Totaro](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2

(Oneri finanziari)

1. Al fine di sostenere i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti negli interventi necessari per adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 1, anche in relazione alle problematiche connesse all'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra i comuni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 195 (ant.) del 04/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020
195ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 3 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che il senatore D'Arienzo ha ritirato l'emendamento 1.19 (testo 2), intendendosi quindi ripristinato il testo originario.

La relatrice **VALENTE** (PD), nell'annunciare la presentazione di propri emendamenti, chiede di convocare immediatamente l'Ufficio di Presidenza per definire l'organizzazione del seguito dei lavori.

Il **PRESIDENTE** sospende quindi la seduta e convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 9,50.

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di fissare il termine per i

subemendamenti agli emendamenti della relatrice per le ore 15,30 di oggi, mercoledì 4 novembre, e di posticipare alle ore 16 la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15.

Comunica che la relatrice ha presentato gli emendamenti 1.500, 1.501 e 1.502, pubblicati in allegato, e che ha preannunciato la presentazione di un ulteriore emendamento.

Avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti nei limiti in cui il parere della Commissione bilancio lo consenta.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Invita la proponente a ritirare l'emendamento 1.5. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.8 e 1.9, nonché sugli identici 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.300. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.14 (testo 2) e sugli emendamenti identici 1.15 e 1.16.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 1.17, 1.18, 1.301, 1.20 e 1.21.

Invita i proponenti degli emendamenti 1.22 e 1.23 a riformularli, prevedendo la data del 31 marzo 2021, in luogo del 30 aprile. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.33 (testo 2) e 1.302, sulla stessa materia.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.25 (testo 2), sugli identici 1.19 e 1.26, nonché sull'emendamento 1.27 (testo 3), che però è da accantonare in quanto su di esso deve ancora pronunciarsi la Commissione bilancio. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti identici 1.29 e 1.30, e sugli identici 1.35 e 1.36.

Propone di accantonare l'emendamento 1.37 (testo 3). Esprime parere contrario sui subemendamenti 1.0.100/1, 1.0.100/2, 1.0.100/3, 1.0.100/4, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/8, 1.0.100/9, 1.0.100/10, 1.0.100/5 e 1.0.100/11. Propone di accantonare il subemendamento 1.0.100/12 (testo 2). Il parere è contrario altresì sui subemendamenti 1.0.100/13, 1.0.100/14 e 1.0.100/15. Chiede quindi di accantonare il subemendamento 1.0.100/16.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.100 del Governo e contrario sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.3, 1.0.8, 1.0.200, 1.0.201, 1.202 e 1.203. Infine, il parere è favorevole sull'emendamento 1.204.

Precisa di essersi conformata alla Commissione bilancio laddove abbia espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice, fatta eccezione per l'emendamento 1.27 (testo 3), sul quale si rimette alla Commissione.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) sottoscrive l'emendamento 1.1 e lo ritira.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.2.

La senatrice [RICCARDI](#) (L-SP-PSd'Az) interviene in dichiarazione di voto, sottolineando che l'emendamento in esame, come anche l'emendamento 1.3, è volto a restituire centralità al Parlamento nella gestione dell'emergenza sanitaria. Si prevede, infatti, che il Governo intervenga tramite con legge o atto avente forza di legge, sui quali potrebbe ricevere l'apporto costruttivo delle Camere. Ricorda che su questo punto è stata recentemente approvata dall'Assemblea una risoluzione, a prima firma del senatore Calderoli.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.4.

La senatrice [RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che l'emendamento è volto a rafforzare, in caso di emanazione di misure restrittive o ampliative, la concertazione con le Regioni, che dispongono di una migliore conoscenza della situazione nei rispettivi territori.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 è respinto.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 1.5.

La Commissione respinge l'emendamento 1.6.

L'emendamento 1.8 decade per assenza del proponente.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.9 e degli emendamenti identici 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.300, vertenti sulla stessa materia.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica una riconsiderazione del parere contrario sull'emendamento 1.11, peraltro identico ad altre proposte di modifica presentate in modo trasversale da diversi Gruppi. Fa presente, infatti, la necessità di riconoscere quanto meno ai sindaci che svolgono un'altra attività lavorativa, come accade spesso nei piccoli Comuni, di usufruire di permessi retribuiti, in modo da poter gestire l'emergenza a tempo pieno.

In realtà, a suo avviso, tale misura dovrebbe riguardare tutti gli amministratori e i cittadini impegnati in attività di volontariato, come quelli che offrono il proprio contributo alla Protezione civile. In questo modo, nella scorsa primavera, durante il periodo di confinamento, è stato possibile creare una rete assistenziale che ha consentito la consegna dei farmaci e della spesa a domicilio per le persone impossibilitate a uscire dalla propria abitazione.

Il sottosegretario MALPEZZI sottolinea la piena condivisione, da parte del Governo, sul merito della proposta. Tuttavia, vi è una difficoltà nel quantificare la spesa che ne deriverebbe, in quanto non è noto il numero dei sindaci già lavoratori dipendenti nel settore pubblico o privato.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara disponibile a trasformare l'emendamento 1.11 in un ordine del giorno, invitando i presentatori delle proposte analoghe a confluirci.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) osserva che la spesa per il riconoscimento di permessi retribuiti ai sindaci è di competenza delle amministrazioni comunali. Pertanto, il Governo potrebbe individuare una soluzione alternativa applicabile in tempi brevi.

Il sottosegretario MALPEZZI ribadisce l'orientamento favorevole del Governo sulle proposte in esame. Assicura quindi l'impegno dell'Esecutivo a superare la difficoltà di natura tecnica.

Gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.300 sono quindi trasformati, dai rispettivi proponenti, nell'ordine del giorno G/1970/4/1, pubblicato in allegato.

L'emendamento 1.13 decade per assenza del proponente.

La Commissione approva quindi con separate votazioni l'emendamento 1.14 (testo 2) e gli identici 1.15 e 1.16.

Posto ai voti, l'emendamento 1.17 è respinti.

L'emendamento 1.18 decade per assenza dei proponenti.

La Commissione respinge l'emendamento 1.301

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.20.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene incomprensibile la contrarietà di relatrice e rappresentante del Governo sull'emendamento in esame, che consentirebbe di effettuare i tamponi e i test sierologici anche presso le strutture sanitarie accreditate presso il Servizio sanitario nazionale, in modo da ridurre i tempi di attesa e agevolare il tracciamento dei soggetti positivi al Covid-19.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) rileva che molte Regioni, tra cui il Lazio, hanno già predisposto un elenco di strutture accreditate presso cui effettuare i tamponi, proprio con la finalità indicata dal senatore Vitali.

Il sottosegretario MALPEZZI sottolinea che, in ogni caso, sull'emendamento vi è il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.20 è respinto.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), fa proprio l'emendamento 1.21 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 1.22 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice [RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa proprio l'emendamento 1.23 di identico contenuto e lo riformula in un testo 2 (pubblicato in allegato), nel senso richiesto dalla relatrice.

La Commissione approva gli emendamenti identici 1.22 (testo 2) e 1.23 (testo 2).

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) fa proprio l'emendamento 1.33 (testo 2), che posto ai voti è approvato, risultando assorbito l'emendamento 1.302.

Fa proprio quindi l'emendamento 1.25 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.

La Commissione approva poi gli emendamenti identici 1.19 e 1.26, quest'ultimo fatto proprio dalla senatrice Mantovani.

L'emendamento 1.27 (testo 3) è accantonato.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 1.29 e 1.30, quest'ultimo fatto proprio dal senatore Vitali.

La Commissione approva quindi gli emendamenti identici 1.35 e 1.36.

L'emendamento 1.37 (testo 3) è accantonato.

Si passa all'esame dei subemendamenti all'emendamento del Governo 1.0.100.

L'emendamento 1.0.100/1, posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 1.0.100/2 e 1.0.100/3 decadono per assenza dei proponenti.

Posto ai voti, l' emendamento 1.0.100/4 è respinto.

L'emendamento 1.0.100/6 decade per assenza dei proponenti

L'emendamento 1.0.100/7 è respinto.

Gli emendamenti 1.0.100/8 e 1.0.100/9 decadono per assenza dei proponenti.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 1.0.100/10 che, posto ai voti è respinto.

La Commissione quindi respinge con separate votazioni gli emendamenti 1.0.100/5 e 1.0.100/11 .

L' emendamenti 1.0.100/12 (testo 2) viene accantonato.

L'emendamento 1.0.100/13 decade per assenza dei proponenti.

La Commissione con separate votazioni respinge gli emendamenti 1.0.100/14 e 1.0.100/15 .

I senatori [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono la propria firma all'emendamento 1.0.100/16 (testo 2).

Anche la senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma alla proposta, che resta accantonata, in attesa dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

In ragione dell'accantonamento dei subemendamenti 1.0.100/12 e 1.0.100/16, resta accantonato anche l'emendamento del Governo 1.0.100, cui si riferiscono.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime riserve circa la dichiarazione di inammissibilità del subemendamento 1.0.100/19.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che la proposta di modifica non può essere riammessa all'esame in quanto non mira a emendare l'emendamento 1.0.100 del Governo ma è volta in realtà a introdurre un articolo aggiuntivo.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che vi è comunque un'affinità di materia, in quanto l'emendamento del Governo introduce una misura di natura fiscale. Con il subemendamento 1.0.100/19, si intende favorire una definizione agevolata delle controversie tributarie, recependo tra l'altro le istanze degli operatori del settore. Tale misura garantirebbe anche nuove entrate per il bilancio statale, offrendo la possibilità di chiedere una transazione con l'Agenzia delle entrate. Anche se il subemendamento non potrà essere esaminato in questa sede, auspica che il Governo intenda valutare la proposta di riforma illustrata, che sarà comunque presentata nuovamente in altro provvedimento.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), a integrazione delle considerazioni del senatore Grassi, sottolinea che la finalità del subemendamento 1.0.100/18, anch'esso dichiarato inammissibile, era garantire il recupero delle cifre stabilite per la definizione del procedimento, evitando che si arrivi alla fissazione di somme eccessivamente elevate.

Si propone pertanto la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni stato e grado del giudizio. Annuncia che l'argomento sarà oggetto di un apposito provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento 1.0.1.

Gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.8 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 1.0. 200, che, posto ai voti, è respinto.

La Commissione respinge quindi con separate votazioni gli emendamenti 1.0.201, 1.0. 202 e 1.0.203 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.204 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Propone l'accantonamento degli emendamenti 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2). Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 2.7 e 2.8.

Il sottosegretario [MALPEZZI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.1.

La senatrice [RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva l'opportunità di definire la tempistica dell'operatività della applicazione "Immuni", impedendo che resti in funzione anche una volta che sia cessata l'emergenza sanitaria. Infatti, tale piattaforma gestisce dati sensibili sulla salute delle persone ed è consentita l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 sono respinti.

Gli emendamenti 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2) sono accantonati.

I senatori [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) e [RUOTOLO](#) (*Misto*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 2.7 e 2.8.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'approvazione dell'emendamento 2.7 precluderebbe la votazione del successivo, pur avendo entrambi ottenuto un parere favorevole.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) conviene sull'approvazione dell'emendamento 2.7.

La commissione approva dunque l'emendamento 2.7, risultando precluso l'emendamento 2.8.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.1 (testo 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.3 (testo 2) e 3.4, e favorevole sugli emendamenti, sostanzialmente identici, 3.5, 3.7 e 3.6.

Invita i proponenti a riformulare gli emendamenti identici 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7 nel senso dell'emendamento 1.27 (testo 3). Propone di accantonare l'emendamento 3.0.17 (testo 2). Il parere è invece contrario sull'emendamento 3.0.21 e sugli identici 3.0.200 e 3.0.22.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice, fatta eccezione per gli emendamenti 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, su cui si rimette alla Commissione.

L'emendamento 3.1 (testo 2) e 3.2 decadono per assenza dei proponenti.

La Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 3.3 (testo 2) e 3.4.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) riformula il proprio emendamento 3.6, già sostanzialmente identico, in un testo 2, pubblicato in allegato, identico agli emendamenti 3.5 e 3.7.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 3.5, 3.6 (testo 2) e 3.7 sono approvati.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) riformula l'emendamento 3.0.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore analogo all'emendamento 1.27 (testo 3).

Al pari dell'emendamento 1.27 (testo 3), le proposte 3.0.5 (testo 2), 3.0.6 e 3.0.7. restano accantonate.

Resta accantonato anche l'emendamento 3.0.17 (testo 2).

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.0.21, fatto proprio dal senatore Vitali.

L'emendamento 3.0.200 decade per assenza dei proponenti.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 3.0.22 che, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira gli emendamenti 5.0.2 (testo 3) e 5.0.3 (testo 3).

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.6.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.6 è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, riprende alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che sul provvedimento in esame sono ancora in corso le audizioni informali nelle Commissioni di merito 5a e 6a. Ritiene prematuro, quindi, porre in votazione lo schema di parere, prima di disporre di un quadro di conoscenze più completo.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che le audizioni riguardano il merito del provvedimento, mentre la Commissione deve esprimersi solo sui profili di costituzionalità.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) obietta che l'esame di costituzionalità coinvolge anche il merito del provvedimento e ne costituisce la cornice. Tra l'altro, nel provvedimento vi sono anche diversi argomenti di diretta competenza della Commissione affari costituzionali.

In ogni caso, nel ritenere opportuna una riflessione più approfondita sullo schema di parere, ne chiede il rinvio ad altra seduta.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) dichiara la propria contrarietà a un rinvio della votazione sullo schema di parere, in quanto la Commissione affari costituzionali non è competente sul merito del provvedimento.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno che le osservazioni riferite agli articoli 4, 17 e 20 siano formulate come condizioni. Chiede pertanto di rinviare la votazione sullo schema di parere alla seduta pomeridiana di oggi, per consentire al relatore di valutare con attenzione le proposte di modifica avanzate.

Il [PRESIDENTE](#), ritenendo di accogliere la richiesta, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione senza modificazioni)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri, martedì 3 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti. Essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio, si può procedere alla votazione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente [PARRINI](#) (*PD*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, ritenendo opportuno, data la gravità della situazione, dare un segnale di attenzione alle figure professionali del settore sanitario con l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo, evitando quindi ulteriori modifiche che richiederebbero una nuova lettura da parte della Camera dei deputati.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), a nome del proprio Gruppo, dichiara un voto contrario. Infatti, pur condividendo il contenuto della proposta di modifica, ritiene preferibile approvare in via definitiva il provvedimento, per le ragioni di opportunità richiamate dal Presidente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto in votazione l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Gli emendamenti 1.2 e 1.3 decadono per assenza dei proponenti.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 1.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli articoli 2 e 3, sui quali non sono state presentate proposte di modifica.

Si procede quindi alla votazione finale.

La Commissione approva all'unanimità il testo del disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *PERILLI.* - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Maria Alessandra GALLONE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Patty L'ABBATE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Emma BONINO.* - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

La relatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) propone di predisporre un testo unificato dei disegni di legge in titolo, istituendo a tal fine un Comitato ristretto.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per le ore 14 di domani, giovedì 5 novembre, il termine per l'indicazione di un rappresentante per Gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(953) Daniela DONNO ed altri. - Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri, martedì 3 novembre.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) comunica, a nome del proprio Gruppo, il ritiro dell'emendamento 1.0.1.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,25.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che:

- il decreto-legge si compone di 35 articoli, un allegato e una tabella;
- profili di competenza della 1a Commissione si rinvengono, in particolare, negli articoli:
 - 25, recante misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo;
 - 26, relativo alle udienze e alle procedure concorsuali della Corte dei conti;
 - 32, volto a introdurre disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
- esaminate altresì le restanti parti del testo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
 - all'articolo 3, recante l'istituzione del Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, sarebbe opportuno chiarire se potranno beneficiare di queste risorse anche le associazioni e le società che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive emanati precedentemente al DPCM del 24 ottobre. Infatti, la formulazione del testo, che fa riferimento ai "provvedimenti statali" di sospensione delle attività sportive, sembra essere più ampia della cornice descritta dalla premessa del decreto-legge, che sottolinea la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate con il DPCM del 24 ottobre 2020;
 - all'articolo 4, in tema di sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa, si invita a precisare meglio l'ambito temporale di operatività della disposizione;
 - all'articolo 5:
 - al comma 1, volto a incrementare il fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori

dello spettacolo e del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del Covid-19, istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, si valuti l'opportunità di operare - come già con i precedenti interventi - novellando lo stesso articolo 89;

- al comma 3, che incrementa la dotazione del fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, si valuti l'opportunità di operare novellando - come già con il precedente intervento - il medesimo articolo 183;

- all'articolo 17, che prevede un'indennità a favore dei lavoratori sportivi, impiegati con rapporti di collaborazione, per il mese di novembre 2020, al comma 3, con riferimento all'esclusione della necessità di un'ulteriore domanda per i soggetti già beneficiari dell'indennità per il mese di marzo, aprile, maggio o giugno 2020 (ai sensi dell'articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, dell'articolo 98 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 12 del decreto-legge n. 104 del 2020), si consideri l'opportunità di valutare, anche sotto il profilo dell'azione amministrativa, gli effetti della mancanza di un'autocertificazione relativa all'aggiornamento dei requisiti e delle assenze di una causa di esclusione, considerato che la dichiarazione già rilasciata faceva riferimento a un ambito temporale diverso;

- all'articolo 20, riguardante l'attività di tracciamento e di supporto telefonico e telematico da parte del Ministero della salute, relativamente alle persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e alle persone che hanno avuto contatti:

- si segnala che nella numerazione dei commi risulta mancante un comma 2 e che la rubrica dell'articolo non fa riferimento a tutte le attività contemplate dallo stesso;
- al comma 1, sarebbe opportuno chiarire la nozione di "contatto casuale";
- al comma 3, si segnala l'opportunità di chiarire quale sia la tipologia dell'eventuale atto di delega da parte del Ministro per la salute al Commissario per l'emergenza per la definizione della disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di supporto telefonico e telematico;

- all'articolo 23, andrebbe valutata l'opportunità di rendere omogenei i due diversi termini (31 gennaio 2021 e 31 dicembre 2020) previsti dai decreti-legge n. 125 e n. 137 del 2020 per la disciplina applicabile alle attività giurisdizionali nella fase emergenziale;

- all'articolo 33, che attribuisce alle Regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente, si valuti l'opportunità di inserire un riferimento esplicito alle province autonome di Trento e Bolzano, considerato che nella relazione illustrativa del provvedimento, si opera un riferimento alle "Autonomie speciali", che si presta a ricomprendere anche le province autonome.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [1970](#)

G/1970/4/1 (già emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.300)

[Pirovano](#), [Grimani](#), [Manca](#), [Vitali](#), [De Petris](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Collina](#), [Pagano](#), [Errani](#),
[Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" (AS 1970),

impegna il Governo

a prorogare al 31 dicembre 2020 l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore e che per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici tali assenze dal

lavoro costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge, facendo altresì salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Art. 1

1.22 (testo 2)

[Vitali, Pagano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 ottobre 2020, sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2021".»

1.23 (testo 2)

[Totaro, Riccardi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 ottobre 2020, sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2021"».

1.27 (testo 3)

[L'Abbate](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-*quiquies* è inserito il seguente:

«2-*sexies*. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.»;

4-*ter*. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4-*bis* non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

4-*quater*. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-*quater* e 2-*quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021.»

1.500

Il Relatore

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-*bis*. In ragione dell'emergenza da Covid-19, dalla data del 17 marzo 2020, e sino al 31 gennaio 2021, gli articoli 2385, comma 2, e 2400, primo comma, ultimo periodo, del codice civile si applicano anche agli organi delle società *in house* ed è sospesa l'efficacia dell'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dagli organi sociali anche anteriormente al periodo sopra indicato e l'eventuale cessazione di detti organi per scadenza del termine non produce effetti fino a quando essi non siano stati ricostituiti.»

1.501

Il Relatore

«Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

"d-bis) limitatamente all'anno 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono il 28 marzo 2021; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica."»

1.502

Il Relatore

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. In considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica provocata dall'agente virale Covid-19, in deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori 12 mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse già assegnate allo scopo con delibere del Consiglio dei Ministri.

4-ter. Per consentire, senza soluzione di continuità, la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n.136, e tenuto conto dell'impossibilità di concludere gli interventi finanziati con tali risorse a causa dell'emergenza epidemiologica provocata dall'agente virale Covid-19, la durata delle relative contabilità speciali aperte allo scopo ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogata fino al 31 dicembre 2024. Alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul fondo delle emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 si applicano le procedure di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.».

Art. 3

3.6 (testo 2)

[Vitali, Pagano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In considerazione degli effetti della crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del decreto-legge 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

3.0.5 (testo 2)

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-*quiquies* è inserito il seguente:

«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.»;

3. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4-*bis* non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

4. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-*quater* e 2-*quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021.»

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1795-B
XVIII Legislatura

Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato

Titolo breve: *Giornata del personale sanitario*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 344 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità')

[N. 176 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 344 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
344ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede ragguagli sui lavori della Commissione per la settimana corrente.

Il PRESIDENTE fornisce, al riguardo, elementi informativi, precisando che l'organizzazione dei lavori relativi al cosiddetto decreto-legge "ristori" sarà oggetto di esame da parte degli Uffici di Presidenza riuniti della Commissioni bilancio e finanze, convocati alle ore 15,30 di oggi.

Coglie quindi l'occasione per rivolgere un indirizzo di saluto al senatore Ferro, rientrato a far parte della Commissione.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1970\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, fa presente che si tratta degli emendamenti accantonati nella seduta del 29 ottobre scorso e degli ulteriori emendamenti riformulati riferiti al disegno di legge in titolo. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 1.0.5. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.7 relativa alla fruizione della detrazione degli interessi passivi sui mutui per la prima casa. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 1.0.203 (testo 2) [già 3.0.15 (testo 2)]. Segnala che la proposta 1.300 (già 3.0.20), in materia di proroga dei permessi dei sindaci lavoratori dipendenti, ha avuto una valutazione di nulla osta, nonostante la sostanziale corrispondenza con gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13 - segnalati dal Governo - sui quali è stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Osserva inoltre che risulta opportuno un approfondimento sulla proposta 1.32 sulla quale, a seguito della segnalazione del Governo, era stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Fa presente che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.14 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.37 (testo 2) e 1.37 (testo 3). Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo, rileva che risulta suscettibile di comportare maggiori oneri il subemendamento 1.0.100/5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100/6. Fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/7 interamente sostitutiva del comma 1, lettera b), dell'emendamento 1.0.100. Rileva che appaiono suscettibile di determinare maggiori oneri i subemendamenti 1.0.100/10 e 1.0.100/11. Fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/12 che, per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2020, sopprime il riferimento alla proroga automatica di due anni disposta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali. Analogamente, rileva che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/13 che modifica i riferimenti al suddetto articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015. Fa presente che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/14 che estende le previsioni dell'emendamento 1.0.100 a tutti gli agenti della riscossione a cui la pubblica amministrazione affida la procedura esecutiva di riscossione delle proprie entrate.

Rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura del subemendamento 1.0.100/16 (testo 2). Osserva poi che non vi sono osservazioni sull'emendamento del Governo 1.0.100 (a cui è allegata la relazione tecnica positivamente verificata).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.3 che interviene sulla durata temporale della continuità del sistema di allerta Covid. Rileva che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria degli analoghi emendamenti 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2) che consentono agli enti territoriali di avvalersi dei soggetti attualmente percettori del reddito di cittadinanza per l'allerta delle persone entrate in contatto stretto con persone risultate positive. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che occorre valutare l'emendamento 3.1 (testo 2) che proroga al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza epidemiologica relativi alle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura della proposta 3.3 (testo 2). Chiede inoltre conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 3.0.17 (testo 2) in materia di certificazione medica di quarantena e tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 4, rileva che occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.1 (già 1.38). Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.0.1 recante norme di semplificazione in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e per i consumatori. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sulle proposte 5.0.2 (testo 2), 5.0.2 (testo 3), 5.0.3 (testo

2) e 5.0.3 (testo 3).

Il vice ministro MISIANI, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, formula un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in mancanza di relazione tecnica, sulle proposte 1.0.5, 1.0.7 e 1.0.203 (testo 2) (già 3.0.15 (testo 2)).

Con riguardo all'emendamento 1.300 (già 3.0.20), concorda con l'esigenza di formulare una valutazione contraria, a rettifica del parere reso precedentemente, in conformità a quanto stabilito per le analoghe proposte 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13, segnalate dal Governo.

Con riguardo all'emendamento 1.32, nel far presente che l'eventuale approvazione potrebbe avere un effetto di spiazzamento dell'attuale platea di beneficiari, rettifica in senso non ostativo la precedente valutazione, atteso che la misura non risulta presentare, alla luce di un ulteriore approfondimento, criticità sotto il profilo della finanza pubblica.

Sull'emendamento 1.32 interviene il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, per fornire informazioni sul funzionamento del cosiddetto "Fondo Gasparrini" e sui destinatari della misura, in modo da chiarire la *ratio* della proposta emendativa.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) concorda con la valutazione non ostativa del Governo, dal momento che il Fondo opera nei limiti delle risorse stanziare, cessando l'accettazione delle domande a fronte del venir meno delle disponibilità finanziarie.

Il senatore [MANCA](#) (PD), nel concordare circa l'assenza di criticità finanziarie dell'emendamento in esame, invita a valutare l'utilità della discussione in corso, attesa l'attuale improponibilità della proposta, che potrebbe essere ripresa, stante la meritevolezza della questione ivi sottesa, in un altro veicolo legislativo.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S) propone comunque di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 1.32, rimettendo alla Commissione di merito le valutazioni sulla proponibilità della misura.

Il vice ministro MISIANI, proseguendo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, concorda con il relatore sull'avviso di nulla osta relativo alle proposte 1.14 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2) e 1.37 (testo 3).

Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo, formula un giudizio contrario, per i profili finanziari, sulla proposta 1.0.100/5.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC) non condivide la valutazione contraria espressa dal Governo sulla proposta, che a suo avviso non presenta, al di là del giudizio di merito, criticità dal punto di vista finanziario.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) segnala che il subemendamento 1.0.100/12, a propria firma, ha un contenuto analogo all'1.0.100/5. A tale proposito, annuncia di aver presentato, presso la Commissione di merito, una riformulazione volta a superare eventuali perplessità da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Chiede pertanto di valutare l'accantonamento dell'esame del relativo esame.

Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio dell'esame delle proposte 1.0.100/5, 1.0.100/12 e 1.0.100/12 (testo 2), appena trasmesso dalla Commissione affari costituzionali. Vengono altresì accantonati i subemendamenti 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/11 e 1.0.100/13, concernenti le medesime questioni.

Il vice ministro MISIANI, riprendendo la valutazione delle proposte emendative, si pronuncia in senso contrario, per gli aspetti finanziari, sul subemendamento 1.0.100/14, in ordine al quale vi è un avviso sfavorevole del Dipartimento delle finanze, mentre chiede di accantonare la proposta 1.0.100/16 (testo 2), la cui relazione tecnica è in corso di verifica.

Il PRESIDENTE, dopo aver disposto l'accantonamento del subemendamento 1.0.100/16 (testo 2), prospetta, in qualità di relatore, l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento del Governo 1.0.100.

Il rappresentante del GOVERNO, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime su tutti un avviso contrario.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulla motivazione della valutazione contraria espressa in merito all'emendamento 2.3.

Il vice ministro MISIANI fa presente che l'avviso contrario è dovuto all'assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne i profili finanziari.

Il PRESIDENTE si sofferma, quindi, sulla portata normativa e finanziaria della proposta.

Il vice ministro MISIANI, alla luce degli approfondimenti svolti, concorda con l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 2.3.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in relazione alle proposte 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2), reputa poco comprensibili le ragioni della contrarietà espressa dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la complessa operazione delineata dalle proposte emendative, che presentano anche espressioni poco chiare, richiede una relazione tecnica, in assenza della quale non si può che ribadire l'avviso contrario.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede di valutare l'ulteriore accantonamento della proposta 3.1 (testo 3), su cui sono in corso interlocuzioni tra il Ministero della salute e il Ministero dell'economia, ai fini della verifica della relazione tecnica.

Esprime invece un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica, sulla proposta 3.3 (testo 2), nonché sull'emendamento 3.0.17 (testo 2).

Il presidente relatore [PESCO](#) (*M5S*), in relazione all'emendamento 3.0.17 (testo 2), osserva che la proposta non sembrerebbe presentare particolari criticità dal punto di vista finanziario.

I senatori [DELL'OLIO](#) (*M5S*) e Laura [BOTTICI](#) (*M5S*) condividono l'osservazione del Presidente, evidenziando come la proposta in questione abbia essenzialmente finalità di coordinamento, senza determinare effetti finanziari.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) ritiene necessario chiarire la portata normativa e finanziaria dell'emendamento in discussione, mediante la predisposizione di una relazione tecnica.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*), pur rilevando che, a una prima lettura, la proposta sembrerebbe avere natura poco più che terminologica, considera opportuno, in via prudenziale, acquisire chiarimenti istruttori.

Il PRESIDENTE, alla luce della discussione, dispone l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 3.0.17 (testo 2).

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), a cui si associa la senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), chiede nuovamente, anche per ragioni di equità e parità di trattamento, che vengano accantonate le proposte 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2), al fine di consentire l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.

Il vice ministro MISIANI, nel dichiararsi comunque disponibile allo svolgimento di un supplemento di istruttoria, ribadisce la presenza, nelle proposte in discussione, di criticità finanziarie, anche alla luce del fatto che l'utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza da parte degli enti territoriali era stato, a suo tempo, finanziato con un apposito stanziamento di risorse.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'ulteriore accantonamento delle proposte 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione delle proposte emendative, si pronuncia in senso non ostativo sull'emendamento 4.1 (già 1.38), che è stato verificato positivamente.

Sulla proposta 5.0.1, esprime quindi un avviso di nulla osta condizionato a una riformulazione, che mette a disposizione della Commissione.

La senatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) preannuncia la presentazione, presso la Commissione di merito, di una riformulazione dell'emendamento 5.0.1, che allo stato risulta improponibile.

Il vice ministro MISIANI concorda quindi con il relatore sull'assenza di osservazioni, dal punto di vista finanziario, sulle proposte 5.0.2 (testo 3) e 5.0.3 (testo 3), mentre gli emendamenti 5.0.2 (testo 2) e 5.0.3 (testo 2) risultano improponibili.

Interviene per chiedere delucidazioni al riguardo il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), al quale risponde il PRESIDENTE.

Il presidente relatore [PESCO](#) (*M5S*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, propone un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.5, 1.0.7, 1.0.203 (testo 2) [già 3.0.15 (testo 2)], 1.0.100/14 e 3.3 (testo 2). Sull'emendamento 5.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: al comma 1, lettera *d*), il capoverso *1-quinquies* sia sostituito dal seguente: "*1-quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; al comma 1, lettera *e*), n. 2), il capoverso *3-bis.2* sia sostituito dal seguente: "*3-bis.2*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; alla lettera *i*), il capoverso *7-bis* sia sostituito dal seguente: "*7-bis*. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.". Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 2.3. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.14 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.37 (testo 2), 1.37 (testo 3), 1.0.100, 4.1, 5.0.2 (testo 3) e 5.0.3 (testo 3).

A rettifica del parere precedentemente reso, la Commissione esprime un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.300 (già 3.0.20) e un parere di nulla osta

sull'emendamento 1.32.

L'esame resta sospeso sulle proposte 1.0.100/5, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/10, 1.0.100/11, 1.0.100/12, 1.0.100/12 (testo 2), 1.0.100/13, 1.0.100/16 (testo 2), 2.5 (testo 2), 2.6 (testo 2), 3.1 (testo 2) e 3.0.17 (testo 2).".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **STEGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti ed approvata.

(1894) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice **GALLICCHIO** (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione dell'articolo 2, in tema di sostegno alla ricerca scientifica, richiesta dalla Ragioneria generale dello Stato per esigenze di carattere tecnico-contabile.

La RELATRICE, alla luce dell'avviso espresso dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 2, dopo il comma 2, del seguente comma: "2-bis. Il versamento delle trattenute di cui ai precedenti commi 1 e 2 è effettuato su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti ed approvata.

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di

produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga i rilievi di carattere finanziario avanzati sul testo e sull'emendamento presentato.

Il vice ministro MISIANI formula, in relazione al testo, una valutazione di nulla osta condizionata alla soppressione dell'articolo 3 e delle lettere *b)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 5.

Sull'emendamento 1.0.1, nel concordare con la Commissione sull'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria e del divieto di emolumenti comunque denominati, segnala comunque la necessità di acquisire una relazione tecnica, in assenza della quale l'avviso non può che essere contrario.

In assenza di ulteriori interventi, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, comma 2, limitatamente alle lettere *b)* e *d)*.

Sull'emendamento 1.0.1, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) sollecita nuovamente la predisposizione, da parte del Governo, della relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MISIANI assicura che provvederà a riportare la richiesta di sollecito alle amministrazioni competenti, anche in considerazione dell'importanza delle questioni affrontate dal provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.2.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 176 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
176ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il vice ministro della salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice **RIZZOTTI** (*FIBP-UDC*) sottolinea che il disegno di legge in esame, che ricorda essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione di inchiesta sul femminicidio, è molto importante, essendo volto a recepire le indicazioni della Convenzione di Istanbul in tema di contrasto alla violenza nei confronti delle donne. In particolare, evidenzia che il provvedimento consentirà di superare le attuali carenze informative, che sono spesso causa di decisioni sbagliate in sede giudiziaria, e potenzierà il monitoraggio sulla gestione dei fondi e sull'operato dei centri anti-violenza e delle strutture di accoglienza delle vittime.

La senatrice **BINETTI** (*FIBP-UDC*) manifesta il convincimento che gli indicatori statistici previsti dal provvedimento in esame siano importanti ma non sufficienti ad assicurare l'efficace contrasto delle condotte violente, che dovrebbero essere possibilmente intercettate in maniera tempestiva. Auspica che le misure previste dal provvedimento in esame siano accompagnate da interventi volti ad aumentare i posti disponibili nelle scuole di specializzazione in statistica sanitaria.

Non essendovi altre richieste di intervento, la **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla Relatrice.

La relatrice **BOLDRINI** (*PD*), in sede di replica, ricorda che il provvedimento in esame, nel recepire la Convenzione di Istanbul, non solo adegua i dati statistici a disposizione per la lotta contro

la violenza di genere, ma mette questi ultimi in rete tra i Ministeri coinvolti e accende un faro sulle relazioni tra vittima e carnefice. Si associa alle considerazioni della senatrice Binetti sull'opportunità di un rafforzamento delle scuole di specializzazione in materia di statistica sanitaria.

Segnala che, tra gli emendamenti presentati presso la competente Commissione, ve n'è uno volto a espungere dal testo l'allegato, che presenta alcuni contenuti ultronei.

In conclusione, propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, parere favorevole.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia che il suo Gruppo esprimerà un voto di astensione, nutrendo perplessità in ordine all'allegato cui ha appena fatto riferimento la Relatrice, la cui espunzione dal testo non può dirsi ancora certa.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata la proposta di parere avanzata dalla Relatrice.

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole.)

Il relatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) introduce l'esame del provvedimento in titolo, dando conto delle modifiche sostanziali apportate al testo durante l'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento. All'articolo 1, comma 1, si prevede l'istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge n. 3 del 2018, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato, in luogo della Giornata dei camici bianchi, prevista dal testo approvato dal Senato. Conseguentemente, anche il titolo del provvedimento è stato modificato in tal senso. All'articolo 2, gli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie sono stati ricompresi nel novero dei soggetti coinvolti nel processo di determinazione delle modalità di svolgimento della Giornata, in aggiunta alle associazioni e agli organismi operanti nel settore.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*) esprime apprezzamento per l'ampliamento dell'ambito della celebrazione, reputando opportuno che l'istituenda Giornata onori tutte le figure che si sono sacrificate per contenere l'emergenza epidemiologica.

Auspica che con l'approvazione del disegno di legge in esame - la cui iniziativa ricorda essere stata a suo tempo assunta dal Gruppo Forza Italia - si ripristini quel sentimento di solidarietà verso gli operatori sanitari e socio-sanitari che è andato smarrendosi negli ultimi tempi, nei quali si sono registrati addirittura episodi di violenza, correlati all'exasperazione per la situazione di difficoltà vissuta dal Paese. Sottolinea l'importanza di una corretta e completa informazione all'utenza, che può altrimenti essere indotta a pensare che i disservizi che tuttora si riscontrano siano imputabili agli incolpevoli operatori.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) plaude a sua volta all'ampliamento dell'ambito della celebrazione e si associa alle preoccupazioni manifestate dalla senatrice Rizzotti in merito al clima di crescente intolleranza nei riguardi degli operatori sanitari. Ritiene che gli episodi di violenza siano figli del negazionismo talora professato anche da esponenti politici, e invita pertanto tutti coloro che rivestono cariche pubbliche a osservare comportamenti improntati alla massima responsabilità.

Il senatore [SICLARI](#) (*FIBP-UDC*) esprime apprezzamento per il disegno di legge in esame, ma segnala al contempo la necessità di accompagnare le previste celebrazioni con iniziative concrete per rifondare il sistema sanitario nella direzione dell'omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, e con misure per sostenere il personale sanitario, che appare allo stato dimenticato dal Governo. Sottolinea, in particolare, l'esigenza di adeguare le dotazioni di organico, sia medico che infermieristico, e di assicurare la sicurezza e l'adeguata retribuzione di tutti coloro che operano all'interno del Servizio sanitario nazionale.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*) si associa al plauso trasversale per il provvedimento in esame, ma osserva che la retorica non è sufficiente: occorrono anche interventi sostanziali per potenziare la sanità, a partire dai reparti di terapia intensiva. Si domanda, in proposito, per quale motivo le forze di maggioranza si ostinino a rinunciare ai fondi del MES, puntando tutto sulle risorse del *Recovery Fund*, che sono incerte nel "se" e nel "quando".

Tra gli interventi cui si potrebbe porre mano grazie a fondi del MES, segnala l'implementazione della telemedicina.

In conclusione, ribadisce il proprio apprezzamento per la prevista Giornata celebrativa, ma rimarca che il personale sanitario ha bisogno di iniziative di sostegno più concrete, anche di tipo psicologico.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide le modifiche introdotte durante l'esame della Camera e trova che ogni forma di violenza nei riguardi degli operatori sanitari sia da reprimere e da sanzionare. Invita però a non fornire giustificazioni ai violenti, accreditando un collegamento tra le loro inaccettabili condotte e posizioni che possono essere espresse in sede di dibattito politico.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ribadisce che il proprio Gruppo appoggia il disegno di legge in esame, vieppiù alla luce delle modifiche apportate dalla Camera: è fondamentale l'istituzione della Giornata celebrativa, per ricordare il sacrificio di tutti coloro che si sono sacrificati per difendere la Nazione dall'epidemia.

Fa notare che i medici sono stati abbandonati non già dal Governo ma dalle Regioni, che hanno mancato di implementare in maniera adeguata le disposizioni recate dalla normativa statale. Torna a sottolineare, in proposito, l'urgenza di un ripensamento del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

Quanto al MES, nel confermare la contrarietà del proprio Gruppo al ricorso a tale strumento, ricorda che lo stesso Ministro dell'economia ha ritenuto marginali i benefici finanziari ad esso correlati.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara concluso il dibattito e dà la parola al Relatore.

Il relatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) propone di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole.

In assenza di richieste d'intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la proposta di parere avanzata dal Relatore è posta ai voti e risulta approvata.

La [PRESIDENTE](#) sottolinea che la deliberazione è stata adotta all'unanimità.

(1894) Deputati MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri;

Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice **CASTELLONE** (M5S) introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo. Riferisce anzitutto sul disegno di legge n. 1894.

Esso - approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e adottato come testo base dalla 1a Commissione - dispone l'istituzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19, introducendo alcune iniziative celebrative e informative nonché di sostegno economico alla ricerca scientifica.

In particolare, l'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come "Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus", al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia. La data del 18 marzo è stata scelta in quanto - secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa di una delle proposte di legge confluite nel testo unificato approvato dalla Camera - è stata la giornata in cui fu registrato il maggior numero di decessi su scala nazionale e in cui a Bergamo furono utilizzati i mezzi militari dell'Esercito per trasportare le bare.

Viene poi previsto che, in occasione di tale Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.

L'articolo 2 dispone che, in occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare le lavoratrici e i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possano delegare l'amministrazione di appartenenza a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007), al fine di sostenere la ricerca scientifica. Tale facoltà è riconosciuta anche ai dipendenti del settore privato. La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 prevede che, al fine di celebrare la giornata nazionale, venga attribuita allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, la facoltà di promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Ai sensi dell'articolo 4, nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da Coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

L'articolo 5 rimette alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, il compito di assicurare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 6, infine, contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

La Relatrice passa quindi a riferire sul disegno di legge n. 1861.

Esso reca istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19.

L'articolo 1 dispone l'istituzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19, introducendo, in particolare, la previsione di iniziative di solidarietà sociale indirizzate a coloro che, nello svolgimento di una professione sanitaria e socio-sanitaria, siano deceduti o abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa di infezione da COVID-19.

L'articolo 2 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19" e che in occasione di tale Giornata nazionale in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Fondo di solidarietà destinato a finanziare interventi di sostegno alle vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché a sostenere la ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura dell'infezione.

Dispone, inoltre, che in occasione della Giornata nazionale, al fine di garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'epidemia, tutti i lavoratori del settore pubblico e privato possano delegare il proprio datore di lavoro a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro, o suoi multipli, in favore del predetto Fondo di solidarietà. La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 attribuisce allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, la facoltà di promuovere iniziative e manifestazioni varie volte a celebrare la Giornata nazionale, anche coinvolgendo le associazioni e il volontariato interessati.

L'articolo 5 dispone in merito alla celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di informazione radiofonica, televisiva e multimediale finalizzata a divulgare e sensibilizzare in tema di prevenzione ed educazione alla salute.

L'articolo 7 prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore del personale sanitario e socio-sanitario che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

L'articolo 8 prevede l'erogazione di un assegno una tantum di 100.000 euro ai familiari del personale sanitario e socio-sanitario deceduto a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19.

Agli articoli 9 e 10 sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande per ottenere l'indennizzo o l'assegno, nonché la procedura di esame delle stesse.

I successivi articoli 11 e 12 riguardano i ricorsi e la possibilità di presentare domanda di revisione in caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni.

Infine, l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(Doc. XXII, n. 2\)](#) Maria RIZZOTTI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

[\(Doc. XXII, n. 13\)](#) AUDDINO ed altri - Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

[\(Doc. XXII, n. 14\)](#) IANNONE - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento e sulla gestione del servizio sanitario in Campania

[\(Doc. XXII, n. 16\)](#) SILERI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di

assistenza (LEA)

(Doc. XXII, n. 19) ZAFFINI, CIRIANI - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 ottobre.

La **PRESIDENTE** ricorda che il relatore Endrizzi è stato chiamato svolgere interlocuzioni informali con i rappresentanti dei Gruppi, prodromiche alla definizione del testo base.

Dà quindi la parola alla senatrice Cantù, che ha chiesto di poter intervenire per dare atto della posizione unitaria raggiunta, sul punto, dai Gruppi d'opposizione.

La senatrice **CANTU'** (L-SP-PSd'Az), richiamate le considerazioni già svolte in sede di discussione generale, auspica che lo schema di testo unificato sia redatto nel solco dei documenti n. 16, n. 2 e n. 19, i cui oggetti sono sostanzialmente sovrapponibili in punto di disamina di tutte le principali incongruenze rilevabili nell'intera filiera sanitaria alla base della dispersione significativa di risorse, sprechi e distorsioni, e sia inoltre integrato con riferimenti ai seguenti temi:
analisi del sistema di regolazione e remunerazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie basata su analisi dei costi, del valore clinico e dei prezzi quale vettore conoscitivo della rilevante differenza dei SSR;
analisi dei costi e *score* rispetto all'attualizzazione dei prezzi/corrispettivi da ricondurre a nomenclatore con verifica in ordine all'effettivo impiego delle più moderne tecnologie e dispositivi per ragioni di sicurezza, economie di gestione e appropriatezza nel contesto di un'attenta verifica dei fattori produttivi delle principali prestazioni ed interventi LEA, dinamica di tutte le tariffe (DRG, specialistica, diagnostica ecc.) finalizzata a un *delisting* ragionato delle prestazioni ormai obsolete e inserimento nuove tecnologie, nuovi trattamenti farmacologici e nuovi dispositivi, valorizzazione dei costi di prevenzione dei rischi rilevanti di processo e di marginalizzazione delle inapproprietezze;
regole di ingaggio degli erogatori, criticità e analisi di coerenza sulla base delle tecnologie realmente applicate, verifica incidenza contrattuale, non solo amministrativa e penale, dei controlli;
stato di validazione delle nuove tecniche e/o procedure di intervento rispetto a quelle già codificate con attualizzazione della tariffa in ragione dei costi di esecuzione più performanti per lo stesso risultato/tipo di prestazione da erogare, promuovendo approcci mini invasivi e superandosi la rigidità distintiva tra area medica e chirurgica nelle regole di remunerazione degli erogatori;
verifica e analisi delle gestioni commissariali;
professioni medico sanitarie;
divario delle prestazioni e erogazione delle prestazioni LEA nel Paese;
salute mentale.

Il relatore **ENDRIZZI** (M5S), preso atto della posizione testé rappresentata dalla senatrice Cantù, si riserva di sottoporre alla Commissione uno schema di testo unificato, che terrà conto anche del contributo in precedenza fornito dal Gruppo PD.

La **PRESIDENTE** fa rilevare che, in assenza di osservazioni contrarie, si intende dunque che la Commissione rinunci all'istituzione di un comitato ristretto.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 9,30 di domani, mercoledì 4 novembre, per trattare, in sede consultiva, i disegni di legge 1861-1894 e 1994.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

